SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 gennaio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 2002, n. 297.

Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera *a)* della legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione, così come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 1, lettera *a)*, numeri 1 e 2, così come modificato dall'articolo 78, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prescrive di procedere alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio, con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 5;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

Visti i decreti ministeriali in data 30 maggio 2001 in materia di elenco anagrafico e di scheda professionale;

Visto il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, in data 13 e 20 febbraio 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;

Visto il parere della Conferenza Unificata, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Finalità e definizioni)*. — 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono:

a) i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;

b) i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.

2. Ad ogni effetto si intendono per:

a) "adolescenti", i minori di età compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico;

b) "giovani", i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea;

c) "stato di disoccupazione", la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;

d) "disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;

e) "inoccupati di lunga durata", coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;

f) "donne in reinserimento lavorativo", quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;

g) "servizi competenti", i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis* *(Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori e soppressione di liste di collocamento)*. — 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei dati del sistema informativo lavoro.

2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i modelli dei dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti ministeriali in data 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario n. 196 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 2001, e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2001.

3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

4. Con regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato il collocamento della gente di mare, prevedendo, in applicazione dei principi stabiliti in materia dal presente decreto, il superamento dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio.».

Art. 3.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

3. Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti.

4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione è effettuata dai servizi competenti con le seguenti modalità:

a) sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 4-*bis* o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;

b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato.»;

b) al comma 5, le parole: «20 ottobre 1998, n. 403.» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

c) al comma 6, la parola: «inferiori» è sostituita dalla seguente: «fino»;

d) il comma 7 è soppresso.

2. Gli interessati all'accertamento della condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed a rendere la dichiarazione di cui al comma 1. Restano valide le dichiarazioni di disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa prestate ai sensi della precedente normativa e gli obblighi che ne derivano per i servizi competenti.

Art. 4.

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Indirizzi generali ai servizi competenti ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata)*. — 1. Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *g)*, effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalità definite ed offrendo almeno i seguenti interventi:

a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale:

1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.».

Art. 5.

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Perdita dello stato di disoccupazione).* — 1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:

a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3;

c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;

d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis (Modalità di assunzione e adempimenti successivi).* — 1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonché la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.

4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente.

5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:

a) proroga del termine inizialmente fissato;

b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;

c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;

d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;

e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.

6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.

7. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.

8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla

gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.».

2. All'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.».

3. All'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.».

4. All'articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

Art. 7.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «attuazione della delega di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis*, commi 4, 5, 6, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo 4-*bis*. A decorrere dalla medesima data il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è soppresso.».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 4-*bis*, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto dall'articolo 6, comma 1.

Art. 8.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge 10 gennaio 1935, n. 112;

b) il titolo I ed il titolo II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma, 27, commi 1 e 3, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive integrazioni e modificazioni;

c) gli articoli 23, primo comma, lettera *a)*, 27 e 29, primo comma, lettera *a)* della legge 19 gennaio 1955, n. 25;

d) gli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

e) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;

f) la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e degli articoli 21 e 22;

g) l'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

h) gli articoli 9-*bis*, commi 1, 4, 5, 7 e 8, e 9-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

i) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

Art. 9.

1. Dal presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi quí trascritti.

Note al titolo:

— Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera *a)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 2000.

— Il testo dell'art. 45, comma 1, lettera *a)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), è il seguente:

«1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo è delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 30 aprile 2000, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione delle tipologie e delle diverse misure degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare riguardo:

1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;

2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;

3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base di quanto previsto all'art. 1, comma 9;

4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse aree del Paese;

5) alla finalità di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro;

6) alla maggiore intensità della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, nonché per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;».

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Il testo dell'art. 117 della Costituzione come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è il seguente:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— Per il testo dell'art. 45, comma 1, lettera *a)*, numeri 1 e 2 della citata legge n. 144 del 1999, si veda la nota al titolo.

— Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato di lavoro a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1998.

— Il testo dell'art. 45, comma 5, della citata legge n. 144 del 1999, è il seguente:

«5. Entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 4 attenendosi ai princìpi ed ai criteri direttivi indicati ai commi 1 e 2.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001.

— Il decreto ministeriale del 30 maggio 2001 (Approvazione del modello di scheda anagrafica del lavoratore, della codifica delle professioni e delle classificazioni dei lavoratori ed art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442. Modalità di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 2001.

— Il decreto ministeriale del 30 maggio 2001 (Approvazione del modello di scheda professionale del lavoratore, ex art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2001.

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

— Per il citato decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, si vedano i riferimenti normativi alle premesse.

— Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è il seguente:

«1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a)-d) (Omissis);

e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera *a)*, tramite strutture denominate "centri per l'impiego";».

Note all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è stato introdotto dall'art. 1 del presente decreto.

— Per i citati decreti ministeriali del 30 maggio 2001 si vedano i riferimenti normativi alle premesse.

— Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053 (Riordinamento del servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo) è il seguente:

«Art. 1. — Il collocamento alle altrui dipendenze degli orchestrali, corali, ballerini, artisti e tecnici della produzione cinematografica, degli spettacoli teatrali, delle case da giuoco municipali, esclusi, ai sensi dell'art. 11, n. 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, coloro che sono investiti di funzioni direttive, è stabilito su base nazionale. A tal fine è istituito un ufficio speciale con sede in Roma e proprie sezioni in Milano, Napoli e Palermo.».

— Il testo dell'art. 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) è il seguente:

«Art. 6 *(Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l'impiego).* — 1. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei lavoratori in mobilità, sulla base di schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalità, la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'art. 7, comma 5.».

— Il testo dell'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) è il seguente:

«Art. 8 *(Elenchi e graduatorie).* — 1. Le persone di cui al comma 1, dell'art. 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'art. 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.

2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni.

4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 1, comma 4.

5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.».

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 2 *(Stato di disoccupazione).* — *1. La condizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera* c)*, dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.*

2. In sede di prima applicazione del presente decreto gli interessati all'accertamento della condizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera *f)*, sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1.

3. Le regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti.

4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione è effettuata dai servizi competenti con le seguenti modalità:

a) *sulla base delle comunicazioni di cui al successivo art. 4*-bis *o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;*

b) *in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato.*

5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1, si applica il *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*

6. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi *fino* a giorni quindici, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero.

7. *(comma soppresso).*».

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Testo *A)*, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001.

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 181 del 2000, si veda l'art. 1 del presente decreto.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196), è il seguente:

«2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'art. 4, comma 1, lettere *c)* e *d)*, sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.

3. Ai lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili ovvero nelle attività formative previste nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti previdenziali, compete un importo mensile di L. 800.000, denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale assegno è erogato dall'I.N.P.S. previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall'I.N.P.S. a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di indennità di mobilità. I lavoratori sono impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente importo integrativo di cui al comma 2.».

— Il testo della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1997.

Note all'art. 6:

— Il testo vigente dell'art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è stato introdotto dall'art. 5 del presente decreto.

— Il testo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1998.

— Il testo della legge 3 ottobre 1987, n. 398 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S.), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 1987, n. 231.

— Il testo della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1999.

— Il testo del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1997.

— Il testo vigente dell'art. 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), è stato introdotto dal comma 2 del presente articolo.

— Il testo vigente dell'art. 21, comma 1, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stato introdotto dal comma 3 del presente articolo.

— Il testo dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, è il seguente:

«Art. 1 *(Esercizio della professione di consulente del lavoro).* — Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per quindici anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Il personale di cui al presente comma non potrà essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio se non dopo quattro anni dalla cessazione del servizio stesso.

Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge.

Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini I.V.A., ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore.».

— Il testo dell'art. 5, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979, è il seguente:

«Per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2 della presente legge i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro. In tal caso devono essere tenuti sul luogo di lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro di matricola ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni previste all'art. 20, primo comma, n. 2, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.».

— Si riporta il testo dell'art. 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavoratori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 9-*bis (Disposizioni in materia di collocamento).* — 1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario,

agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento nonché le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'art. 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo il datore di lavoro è altresì tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. La mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Con la medesima sanzione è punita l'omessa esibizione del libro matricola nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione.

4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.

5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale viene determinato un modello semplificato per tutte le predette comunicazioni e dichiarazioni.

6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima può altresì esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato art. 5.

7. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 3, terzo periodo, per ogni lavoratore riservatario non assunto. Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non può godere dei benefici previsti dalla legislazione statale e da quella regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal momento della violazione.

8. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, può essere temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata professionalità. A quest'ultimo personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione, i poteri di cui all'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato, finalizzati allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di ispezione. Per tali finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attività formativa si provvede a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

10. Le convenzioni già stipulate ai sensi, da ultimo, dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia.

11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.

13. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dal citato decreto n. 345 del 1994, n. 346 del 1994, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie.

14. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire i compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro. La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è aumentata di centoquarantatre unità di cui due ufficiali, novanta unità ripartite tra i vari gradi di maresciallo, ventidue unità ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, ventinove unità appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante dall'incremento relativo alle centodue unità valutato in lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. All'onere relativo alle residue quarantuno unità si provvede ai sensi e per gli effetti del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 20 luglio 1996.

15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonché contro i provvedimenti adottati dagli ispettori provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.».

— Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 21. — *I datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.*

I datori di lavoro dell'agricoltura non sono tenuti alla comunicazione di cui al precedente comma quando si tratti di braccianti giornalieri.».

— Per il testo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 si veda la nota all'art. 3.

— Il testo dell'art. 15, sesto comma, della citata legge n. 264 del 1949, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«I lavoratori licenziati da una azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro *sei mesi*.».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 5. — In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti in tema di trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione, ivi compresa la disciplina dell'indennità di mobilità, di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. In sede di attuazione della delega di cui al comma 1 sono individuati criteri e modalità di raccordo tra l'attività svolta dai servizi competenti ai sensi del presente decreto e quella delle strutture private autorizzate all'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2-bis. *Le disposizioni di cui all'art.* 4-bis, *commi 4, 5 e 6, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 del medesimo art.* 4-bis. *A decorrere dalla medesima data il comma 2 dell'art. 14, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è soppresso.*».

— Il testo del comma 2, dell'art. 14, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), è il seguente:

«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico debbono comunicare all'INAIL, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In caso di omessa o errata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa di lire centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 197 del testo unico e successive modificazioni e integrazioni.».

Note all'art. 8:

— Il testo della legge 10 gennaio 1935, n. 112 (Istituzione del libretto di lavoro), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 1935.

— Il testo della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 1949.

— Il testo della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 14 febbraio 1955.

— Il testo della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 27 maggio 1970.

— Il testo della legge 11 marzo 1970, n. 83 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 20 marzo 1970.

— Il testo della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1987.

— Il testo della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991.

— Il testo della legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053 (Riordinamento del servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1964.

03G0001

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Considerato che il giorno 30 dicembre 2002 si è verificata una violenta esplosione del vulcano Stromboli, con contestuale ingrossamento del mare prospiciente l'isola, che ha interessato anche le acque circostanti le altre isole dell'arcipelago delle Eolie, con ogni conseguente grave pericolo per l'incolumità della cittadinanza;

Considerato altresì che detti eventi, per intensità ed estensione, hanno dovuto essere immediatamente fronteggiati con mezzi e poteri straordinari mediante il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002 con il quale il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, provvede alle iniziative di competenze con i poteri di cui agli articoli 1, comma 1, primo periodo e 2, del medesimo decreto-legge per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto nel territorio dell'arcipelago delle isole Eolie in provincia di Messina, e nelle prospicienti aree marine interessate, in relazione ai citati eventi vulcanici;

Considerato che l'attività del vulcano Stromboli ha subito un incremento e che l'effusione rimane costante, con accumulo di materiale lavico, e determina, allo stato, piccoli movimenti franosi, che potrebbero, in futuro, causare frane più consistenti e, conseguentemente, nuove onde anomale;

Ritenuto, pertanto, necessario proseguire ed implementare le attività di montaggio dei fenomeni, al fine di consentire l'attuazione delle iniziative a tutela della pubblica e privata incolumità nell'area delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere limitrofe, nonché provvedere alle conseguenti iniziative di assistenza alle popolazioni interessate.

Considerato che per l'attuazione dei predetti interventi risulta necessario il ricorso a mezzi e poteri straordinari ricorrendo i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli.

Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri agisce quale commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'attuazione degli interventi volti al superamento della situazione emergenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A00374

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 dicembre 2002.

Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 - Bando 2001 - Progetto infrastrutturale «Centro euromediterraneo per i cambiamenti climatici».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3 del predetto decreto legislativo, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), finalizzato al finanziamento di specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel Programma nazionale per la ricerca (PNR) e nei suoi aggiornamenti, per il raggiungimento degli obiettivi generali;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, in particolare, l'art. 10, comma 1, lettera *D*, che stanzia a favore del FISR 40 miliardi di lire (€ 20.658.275,96) per il 2000, e a decorrere dall'anno 2001, 50 miliardi di lire (€ 25.822.844,95);

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che in tabella *D* stanzia ulteriori 10 miliardi di lire (€ 5.164.568,99) per il periodo 2000-2002 a favore del FISR;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che in tabella *F* conferma lo stanziamento di 10 miliardi di lire (€ 5.164.568,99), per il periodo 2001-2002;

Visto, altresì, l'art. 103 della predetta legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo pari al 10% dei proventi derivanti dalle licenze UMTS, da destinare, tra l'altro, al finanziamento della ricerca scientifica, nel quadro del PNR e nella misura individuata dal Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2001, che, sulla base della determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001, all'art. 2, assegna 60 miliardi di lire (€ 30.987.413,94) dei proventi derivanti dalle licenze UMTS a favore del FISR;

Visto il Programma nazionale di ricerca (PNR 2001-2003) approvato dal CIPE con delibera 21 dicembre 2000, n. 150, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001;

Tenuto conto che il FISR rappresenta lo strumento per l'integrazione delle attività di ricerca, che mirano all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali, da gestire in regime di cofinanziamento tra le amministrazioni dello Stato interessate alla realizzazione dei programmi e i soggetti proponenti;

Vista la delibera CIPE del 3 maggio 2001, n. 80, registrata alla Corte dei conti il 16 luglio 2001, registro n. 4, foglio n. 182 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 dell'8 agosto 2001 con la quale sono individuate, per l'anno 2001, le priorità scientifiche di intervento, in coerenza con gli obiettivi previsti nel PNR, ed in particolare la realizzazione di un Centro europeo mediterraneo sui cambiamenti climatici per un importo a carico del Fondo FISR di € 22.207.646,66 (L. 43.000.000.000);

Considerato che la predetta delibera CIPE del 3 maggio 2001, n. 80, prevede, tra l'altro risorse aggiuntive da apportarsi da parte del Ministero dell'ambiente, per la realizzazione dell'infrastruttura Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici;

Tenuto conto che il Ministero dell'ambiente concorre con proprie risorse per la realizzazione del predetto intervento, con € 5.164.568,99 (L. 10.000.000.000), così come comunicato con nota dell'11 aprile 2002, prot. GAB/2002/4027/A06;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C/45/06 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 17 febbraio 1996, n. C 45/C;

Ritenuta la necessità di avviare la procedura finalizzata alla realizzazione dell'intervento strategico infrastrutturale del Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici per un importo di € 27.372.215,65 (53 miliardi di lire);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1999, n. 29, e successive variazioni ed integrazioni;

Decretano:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Il Fondo integrativo speciale di ricerca (FISR) cofinanzia la realizzazione del Centro europeo mediterraneo sui cambiamenti climatici, nel limite massimo di € 27.372.215,65 (L. 53.000.000.000).

L'importo, nella misura dell'1% di detto importo è destinato alle spese, che saranno definite con successivo provvedimento, per l'istruttoria, monitoraggio e verifica in itinere delle proposte progettuali ammesse al cofinanziamento.

Il cofinanziamento a carico del Fondo FISR è pari al 70% dei costi giudicati ammissibili.

Art. 2.

Soggetti ammissibili

1. Ai fini della realizzazione del Centro euro mediterraneo sui cambiamenti climatici, sono ammessi a presentare domanda, i seguenti soggetti:

a) università, statali e non statali, legalmente riconosciute ed istituite nel territorio dello Stato;

b) enti pubblici di ricerca;

c) enti di ricerca privati che, per prioritarie finalità statutarie, svolgano, senza fini di lucro attività di ricerca;

d) consorzi tra i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. In tutti i casi in cui nella realizzazione del progetto sia prevista la partecipazione delle imprese industriali produttrici di beni e/o servizi, il contributo è concesso purché:

a) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale;

b) gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sui risultati siano integralmente versati ai soggetti di cui ai commi precedenti;

ovvero:

c) i soggetti di cui al comma precedente ricevano dalle imprese industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, e per la parte in cui siano detentori di tali imprese.

Art. 3.

Requisiti delle proposte e criteri di valutazione

1. Le proposte dovranno prevedere la realizzazione della predetta infrastruttura la quale dovrà caratterizzarsi per le capacità di conseguire almeno i seguenti risultati:

1) lo sviluppo e il mantenimento di un modello globale di simulazione del sistema terra ad alta risoluzione, includendo l'atmosfera, l'oceano, i ghiacci marini, la biosfera terrestre e gli ecosistemi marini, accoppiato ad un modello ad alta risoluzione del Mar Mediterraneo, suscettibile di essere utilizzato per la produzione di scenari del clima futuro e per la simulazione della variabilità del clima a scale interannuali e decadali;

2) la produzione di simulazioni climatiche di lungo periodo e di ensembles di qualità controllata;

3) lo sviluppo ed il mantenimento di una suite di modelli di simulazione dell'impatto socioeconomico dei cambiamenti climatici;

4) sostegno alle attività di ricerca di utenti nazionali ed internazionali qualificati e realizzazione di iniziative, strutture e attività formative tese a facilitare l'utilizzo dei modelli e delle risorse del centro da parte di utenti esterni nei diversi campi dello studio dei cambiamenti climatici.

2. Fermo restando il raggiungimento dei risultati previsti al comma 1, le proposte dovranno evidenziare altresì i seguenti elementi:

a) soggetto responsabile della realizzazione;

b) soggetti partecipanti all'iniziativa e relativo ruolo;

c) descrizione dettagliata della «Infrastruttura»;

d) fattibilità sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario degli obiettivi e dei risultati che si intendono conseguire con la realizzazione del «Centro euro mediterraneo sui cambiamenti climatici»;

e) indicazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie;

f) costi complessivi della realizzazione, ivi compresi quelli relativi alla gestione;

g) tempi di realizzazione e messa in funzione del «Centro».

3. Dovrà altresì, essere evidenziata la localizzazione del «Centro» con l'indicazione delle relative strutture

ospitanti, nonché le modalità attraverso le quali il proponente intende assicurare i costi a regime della gestione del «Centro» stesso.

4. La selezione delle proposte progettuali viene effettuata secondo i seguenti parametri:

a) coerenza delle attività e dei risultati attesi con le priorità indicate al comma 1 del presente articolo;

b) validità ed originalità dei contenuti scientifici e tecnologici delle proposte e/o innovatività delle metodologie;

c) eccellenza scientifica dei soggetti proponenti e partecipanti e loro grado di collegamento con reti di ricerca nazionale ed internazionale nonché con studiosi di chiara forma internazionale;

d) capacità del soggetto proponente, anche sul piano organizzativo e manageriale, di assicurare efficienza ed efficacia al complesso delle attività previste, e la corretta gestione e valorizzazione del «Centro»;

e) grado di integrazione tra la componente pubblica e privata;

f) saranno tenute in particolare considerazione le proposte che indicano rilevanti finanziamenti aggiuntivi e/o messa a disposizione di infrastrutture sia nella fase di realizzazione del centro, sia per il mantenimento e la gestione della struttura dopo la sua realizzazione.

Art. 4.

Procedure per l'istruttoria e la valutazione

A. L'istruttoria delle proposte è curata da una commissione interministeriale istituita con decreto del MIUR e composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze, e dai rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

B. Per la valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali, la predetta commissione si avvale di un gruppo di esperti con comprovata esperienza nel settore scientifico per la realizzazione del già citato centro, da identificarsi nell'albo degli esperti della ricerca scientifica di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999, istituito con decreto direttoriale 2 agosto 2002 prot. n. 1176/2002 e/o da altri esperti, comunque indicati dalle amministrazioni compartecipanti al finanziamento, e nominati con apposito decreto del MIUR.

L'onere relativo alle spese di funzionamento di detti organismi di istruttoria e valutazione grava sulla disponibilità del Fondo così come individuato all'art. 1, comma 1 del presente bando.

Acquisita la valutazione della commissione il MIUR sottoscrive l'accordo con il soggetto proponente la cui proposta è stata ritenuta meritevole del finanziamento. L'accordo definisce le modalità di realizzazione delle attività, le modalità di erogazione dell'agevolazione, nonché le modalità di controllo delle attività realizzate e dei risultati conseguiti.

Al termine della realizzazione del progetto si provvederà alla valutazione finale anche per l'accertamento dei risultati conseguiti sotto il profilo tecnico-scientifico e socio-economico.

I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la relativa approvazione, ogni modifica che dovesse intervenire nel corso della attuazione del progetto stesso.

Art. 5.

Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili i costi indicati nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 6.

Modalità di presentazione delle domande

Le proposte redatte, a pena di inammissibilità, devono essere inoltrate dal legale rappresentante o suo delegato, dell'istituzione proponente al MIUR, servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca, ufficio II, piazzale Kennedy n. 20 - 00144 Roma, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.* La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il frontespizio della busta deve indicare la dicitura «Progetti FISR 2001», «Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici».

Unitamente ad una copia cartacea, devono essere trasmessi cinque floppy disk o cd-rom contenenti i progetti stessi redatti con le modalità sopraindicate.

Il presente decreto sarà inviato all'ufficio centrale del bilancio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2002

Il capo del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il capo del Dipartimento per la programmazione
il coordinamento e gli affari economici
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
D'ADDONA

Il direttore generale
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
CLINI

ALLEGATO *A*

Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca

FISR

CRITERI PER LA RENDICONTAZIONE DEI COSTI

CRITERI GENERALI

1) I costi dovranno risultare dalla documentazione probatoria relativa, richiesta a norma di legge o dalla prassi contabile ovvero specificatamente dal MIUR; comunque dovranno essere rispettati i criteri di documentazione indicati più avanti.

2) In linea generale per ogni obiettivo i costi sono riconosciuti solo se effettivamente sostenuti e liquidati all'atto della loro presentazione al MIUR; vale cioè per essi il criterio di 'cassa'.

3) Qualora un bene venga acquisito utilizzando la forma del 'leasing', sarà riconosciuta soltanto la quota capitale delle singole rate pagate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie.

4) Non sono riconosciuti i costi relativi a mobili ed arredi.

5) Tutti i costi devono intendersi al netto dell'IVA, salvo quanto di seguito indicato.
Nel caso in cui la rendicontazione dei costi imputabili al progetto sia presentata da un soggetto che non può recuperare, parzialmente o totalmente, l'eventuale IVA sui suddetti costi, la quota dell'IVA non recuperata può essere considerata come costo ammissibile.
A corredo delle certificazioni dei costi ammissibili dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione, nella forma richiesta nell'art.7 del decreto di affidamento.

Criteri per le singole voci di spesa

Nell'ambito dei "criteri generali" sopraelencati sono ammissibili le voci di spesa sottoindicate, fatto salvo comunque il diritto del MIUR di valutarne la congruità e la pertinenza in base alla documentazione presentata.

A) Personale

a.1 - Personale dipendente -

Questa voce comprende il personale in organico e quello con contratto a tempo determinato direttamente o indirettamente impegnato nelle attività tecnico-scientifiche (ricerca, formazione, progettazione, studi di fattibilità, ecc.) e in quelle di gestione tecnico-scientifica-amministrativa.

Il costo relativo sarà determinato in base alla percentuale di ore lavorative dedicate al progetto ed attestate nella certificazione di spesa trasmessa, e sarà valorizzato come appresso indicato:

- per ogni persona impiegata nel progetto (1) sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata di contributi di legge o contrattuali e di oneri differiti);
- il costo da imputare al progetto sarà computato moltiplicando il costo effettivo annuo lordo per la percentuale di ore lavorative dedicate al progetto ed attestate nella certificazione di spesa trasmessa; tale attestazione dovrà trovare riscontro in un apposito prospetto sottoscritto dal direttore amministrativo dell'Ente o società.

a.2 - Personale non dipendente -

Questa voce comprenderà il personale con contratto a tempo determinato (inclusi dottorati, assegni di ricerca e le borse di studio) impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto **a.1**, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture delle unità operative. Il contratto a tempo determinato dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione oraria e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione, nonché l'impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture delle unità operative stesse. Il costo riconosciuto sarà quello di fattura, ove richiesta, al netto di IVA con l'esclusione di eventuali diarie e spese, che rientrano nel forfait delle spese generali di cui al successivo punto B. Tale costo sarà determinato in base alle ore dedicate al progetto presso la struttura della unità operativa valorizzate al costo orario previsto nel contratto. Per gli assegni di ricerca il costo riconosciuto sarà quello relativo all'importo dell'assegno maggiorato degli oneri di legge, con l'esclusione di eventuali diarie e spese che rientrano nel forfait di cui al successivo punto B.

Dall' 1 gennaio 2001 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono fiscalmente equiparati ai contratti dei lavoratori dipendenti.
Il contratto di collaborazione dovrà contenere l'indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico, della remunerazione, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione

I costi per le attività svolte fuori dalla struttura delle unità operative rientrano invece tra le consulenze.

---

(1) Le qualifiche del personale sono stabilite secondo i seguenti criteri:
- Ricercatore qualificato è il laureato, ovvero la persona di cultura pratica equivalente, che sia responsabile di almeno un capitolo o una fase della ricerca;
- Ricercatore è il laureato o il diplomato, ovvero la persona di cultura pratica equivalente, in grado di svolgere un lavoro autonomo di ricerca o di progetto;
- Tecnico è il diplomato, ovvero la persona di cultura pratica equivalente, in grado di eseguire esperimenti, prove, controlli, disegni con una certa autonomia;
- Ausiliare è la persona che svolge attività esecutive riguardanti prove, controlli, esperimenti o costruisce parti prototipiche;
- Gestore è la persona che cura il coordinamento delle attività fra i partecipanti, la verifica dell'avanzamento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi, la stesura della documentazione tecnica di progetto.

B) Spese Generali

L'importo della voce in oggetto sarà calcolato forfettariamente nella misura del 60% (sessanta per cento) dell'ammontare dei costi per il personale ma comunque non eccedente il 20% del costo totale ammissibile del progetto. Detto forfait si intenderà riferito ai seguenti costi necessari per l'attività di ricerca:

- personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretarie e simili);
- funzionalità ambientale (es. vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari ecc.);

- funzionalità operativa (es. posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca ecc);
- assistenza al personale (es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa ecc.),
- funzionalità organizzativa (es. attività direzionale, contabilità generale, e industriale, acquisti ecc.);
- missioni e viaggi (costo del personale in viaggio/missione/attività/ fuori sede, costi per trasporto, vitto, alloggio, diarie, ecc.) ad eccezione dei costi per "missioni e viaggi" di durata superiore a 5 (cinque) giorni per attività di ricerca in senso stretto (ricerca e/o sperimentazione), per i quali verranno riconosciuti, come imputazione diretta, i soli costi di personale; pertanto rientrano nel forfait delle spese generali i costi completi di "missioni e viaggi" sia per attività non classificabili come attività di ricerca in senso stretto (incontri con clienti, fornitori, enti di normalizzazione, ecc), sia per attività di ricerca/sperimentazione che comportano viaggi, o spostamenti dal laboratorio, di durata non superiore a 5 giorni;
- corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc.);
- costi generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca.

Resta inteso che in sede di rendiconto dei costi non occorrerà predisporre per tale voce una apposita documentazione.

C) Attrezzature e Strumentazioni

In questa voce verranno incluse le attrezzature e le strumentazioni (di nuovo acquisto) acquistate sul mercato. Il costo sarà commisurato all'importo di fattura (al netto dell' IVA) più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono le seguenti:
- le attrezzature e le strumentazioni esistenti alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi non sono compatibili ai fini del finanziamento, né potranno essere considerate quote del loro ammortamento;
- il costo delle attrezzature e delle strumentazioni di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto, l'imballo e l' eventuale montaggio, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali. Il costo può essere imputato totalmente o applicando un criterio massimo di ammortamento, così come indicato successivamente in bilancio, pari a 5 anni (3 anni nel caso di strumentazioni ed attrezzature per elaborazioni e processo dati con un costo inferiore ai 25.000 euro);
- per le attrezzature e le strumentazioni di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo (da calcolare come indicato al punto precedente) sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto stesso.

D) Materiali

In questa voce ricadono le materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali da consumo specifico (per esempio reagenti), spese per colture ed allevamento (es. per ricerche di interesse agrario), software, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota.

Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nel forfait delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy disc, CD e simili per computer e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettiere e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio ecc..

I relativi costi saranno determinati sulla base degli importi di fattura, che dovrà fare chiaro riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto ed imballo, senza alcun ricarico per spese generali (compensate a parte).

Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

E) Commesse esterne

In questa voce rientrano le attività di ricerca e/o di formazione commissionate dall' attuatore e svolte da qualificati soggetti con personalità giuridica, privati o pubblici, sulla base di apposito atto d'impegno giuridicamente valido, sottoscritto dal fornitore del servizio.

F) Consulenze

Devono far riferimento a prestazioni a carattere scientifico rese da professionisti (ovvero da persone fisiche), e regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido, sottoscritto dal consulente o formatore.
Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA.

F) Missioni e viaggi

In questa voce rientrano tutte le spese sostenute per missioni superiori ai 5 giorni.
I costi sostenuti possono essere riconosciuti se la missione è stata autorizzata dal coordinatore del progetto e formalizzata in una lettera d'incarico in cui viene identificata la persona che va in missione, il periodo di missione ed i motivi scientifici che devono essere legati alle sole attività previste nel progetto esecutivo.

QUADRO GENERALE FINANZIARIO DELLE RISORSE

DESCRIZIONE	COSTI
PERSONALE: personale dipendente	
personale non dipendente	
SPESE GENERALI	
ATTREZZATURE e STRUMENTAZIONI	
MATERIALI	
COMMESSE ESTERNE	
CONSULENZE	
MISSIONI E VIAGGI	
TOTALE	

PROSPETTI DETTAGLIATI RELATIVI ALLE VOCI DI DESCRIZIONE PER LA RENDICONTAZIONE

PERSONALE DIPENDENTE

QUALIFICA	N° PERSONE	ORE LAVORATE	COSTO
TOTALE			

PERSONALE NON DIPENDENTE

QUALIFICA	N° PERSONE	ORE LAVORATE	COSTO	DATE DI PAGAMENTO
TOTALE				

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI

DESCRIZIONE / FORNITORE	Data Fattura	N° Fattura	Data di pagamento	Costo di acquisto A	Mesi di utilizzo B	Vita tecnica Mesi C	Percentuale di utilizzo D	Quota d'uso =Ax(B/C)xD	Uso in altri obiettivi
TOTALE									

Nella colonna D inserire 100% per le attrezzature usate esclusivamente per l'obiettivo; indicare invece la percentuale di utilizzo per le attrezzature di uso non esclusivo; in quest'ultimo caso indicare nella colonna "uso in altri obiettivi" il numero identificativo degli altri obiettivi per i quali è stata utilizzata l'attrezzatura.

MATERIALI

DESCRIZIONE	FORNITORE	QTA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DATA PAGAMENTO	COSTO
TOTALE						

COMMESSE ESTERNE

DESCRIZIONE	FORNITORE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DATA PAGAMENTO	COSTO
TOTALE					

03A00249

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 dicembre 2002.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale istituito presso la sede I.N.P.S. di Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto direttoriale n. 135 del 25 marzo 2002, con il quale è stato ricostituito presso la sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cosenza il comitato provinciale di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, modificato dall'art. 44, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, il quale stabilisce che i membri previsti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti siano nominati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nell'ambito della provincia;

Vista la nota n. 2166/D del 12 marzo 2002 con la quale la predetta organizzazione sindacale designa quale proprio rappresentante in seno al collegio di cui trattasi il sig. Lucirino Francesco;

Vista la comunicazione datata 5 dicembre 2002, n. 3531, con la quale l'U.G.L. comunica che il sig. Lucirino Francesco, componente in rappresentanza dell'U.G.L., non fa più parte della organizzazione sindacale;

Vista la sopra citata nota dell'U.G.L. del 5 dicembre 2002, con la quale si segnala il dott. Mazzuca Francesco, nato a Chicago (USA) il 22 giugno 1960 quale componente in seno al comitato di cui trattasi in sostituzione del sig. Lucirino Francesco;

Tenuto conto del contenuto della nota ministeriale n. 3/3PS/15751 del 6 aprile 1992 della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. III, con la quale si chiarisce che nel caso in cui una associazione sindacale chieda la sostituzione di uno dei propri designati a far parte di un organo collegiale amministrativo a causa della cessata appartenenza del designato all'associazione, la richiesta deve essere accolta;

Ritenuto, pertanto, sulla scorta di quanto sopra considerata ormai prassi consolidata, di dover procedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Mazzuca Francesco, nato a Chicago (USA) il 22 giugno 1960 e domiciliato a Roges di Rende (Cosenza), via Bari n. 21 c/o U.G.L. E.N.A.S., viene nominato componente del comitato provinciale istituito presso la sede I.N.P.S. di Cosenza a norma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, modificato dall'art. 44, comma 1, legge n. 88/1989, in rappresentanza dei lavoratori (U.G.L.) ed in sostituzione del sig. Lucirino Francesco.

Cosenza, 10 dicembre 2002

Il direttore provinciale: PISANI

03A00177

DECRETO 11 dicembre 2002.

Sostituzione delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Pisa.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto 13 maggio 2002 con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le pari opportunità ha nominato la sig.ra Anna Maria Saltarello e l'avv. Clara Fanelli rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Pisa;

Vista la nota n. 108853/12.0801 del 12 settembre 2002 con la quale la provincia di Pisa ha chiesto di nominare l'avv. Clara Fanelli consigliera di parità effettiva e la sig.ra Anna Maria Saltarello consigliera di parità supplente;

Visto l'atto n. 3132 del 29 luglio 2002 con il quale il presidente della provincia di Pisa ha provveduto a designare l'avv. Clara Fanelli quale consigliera di parità effettiva e la sig.ra Anna Maria Saltarello consigliera di parità supplente;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione richiesta dalla provincia di Pisa;

Decreta:

L'avv. Clara Fanelli e la sig.ra Anna Maria Saltarello sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

03A00162

DECRETO 19 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Domus Nova società cooperativa a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 novembre 2002 eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia a r.l. «Domus Nova società cooperativa a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. «Domus Nova società cooperativa a r.l.», con sede in Frosinone, costituita a rogito notaio dott. Domenico Seraschi in data 23 maggio 1962, repertorio n. 12343, registro imprese n. 898 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 80/86990, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 19 dicembre 2002

Il direttore provinciale: NECCI

03A00165

DECRETO 19 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Futura 2000 società coop. a r.l.», in Cassino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 aprile 2002 eseguito nei confronti della società cooperativa «Futura 2000 società coop. a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 21 novembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Futura 2000 società coop. a r.l.», con sede in Cassino, costituita a rogito notaio dott. Roberto Labate in data 23 gennaio 1999, repertorio n. 183202, registro imprese n. 6044 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1897/288361 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 19 dicembre 2002

Il direttore provinciale: NECCI

03A00166

DECRETO 19 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Infopharma piccola società cooperativa a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 maggio 2002 eseguito nei confronti della società cooperativa «Infopharma piccola società cooperativa a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 21 novembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Infopharma piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Frosinone, costituita a rogito notaio dott. Roberto Labate in data 1° aprile 1999, repertorio n. 186273, registro imprese n. 15016 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1903/291146, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 19 dicembre 2002

Il direttore provinciale: NECCI

03A00167

DECRETO 19 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Green Line società cooperativa a r.l.», in Paliano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rap-

porti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 maggio 2002 eseguito nei confronti della società cooperativa «Green Line Società cooperativa a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 21 novembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Green Line Società cooperativa a r.l.», con sede in Paliano, costituita a rogito notaio dott. Giuseppe Trapani in data 23 maggio 1996, repertorio 468, registro imprese n. 85978 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1699/274226, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 19 dicembre 2002

Il direttore provinciale: NECCI

03A00168

DECRETO 19 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «FR.T. Coop. a r.l. Frosinone Trasporti», in Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Vista la relazione del 18 gennaio 2002 eseguita nei confronti della società cooperativa «FR.T. Coop. a r.l. Frosinone Trasporti» dalla quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 21 novembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa «FR.T. Coop. a r.l. Frosinone Trasporti», con sede in Frosinone, costituita a rogito notaio dott. Francesco Raponi in data 10 dicembre 1992, repertorio n. 5570, registro imprese n. 8418 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC n. 1544/261953 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 19 dicembre 2002

Il direttore provinciale: NECCI

03A00169

DECRETO 19 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «S.M.S. Servizi società cooperativa a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di

commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 marzo 2002 eseguito nei confronti della società cooperativa «S.M.S. Servizi Società cooperativa a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 21 novembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa «S.M.S. Servizi società cooperativa a r.l.», con sede in Frosinone, costituita a rogito notaio dott. Marina Stirpe in data 11 febbraio 1991, repertorio 14436, registro imprese n. 7413 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC n. 1432/251712 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 19 dicembre 2002

Il direttore provinciale: NECCI

03A00170

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 dicembre 2002.

Nomina del commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria dello stabilimento poligrafico Cappelli S.r.l., in Farigliano.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2002 con cui il tribunale di Mondovì ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Milanostampa;

Visto il decreto in data 26 novembre 2002 con il quale il tribunale di Mondovì ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla S.r.l. Stabilimento poligrafico Cappelli con sede in Farigliano (Cuneo) ai sensi degli articoli 28, 29,30, 80 e seguenti del decreto legislativo n. 270/1999;

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visto il proprio decreto in data 26 agosto 2002 con il quale il dott. Renato Nigro è nominato commissario nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Milanostampa;

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 2002 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per la S.p.a. Milanostampa;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura della S.r.l. Stabilimento poligrafico Cappelli S.r.l. ai sensi del citato art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina degli organi della procedura.

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazioue straordinaria dello Stabilimento poligrafio Cappelli S.r.l. è nominato commissario il dott. Renato Nigro nato a Napoli il 24 novembre 1940 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 18 novembre 2002 per la procedura relativa alla S.p.a. Milanostampa.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Mondovì;

alla regione Piemonte;

al comune di Mondovì;

alla Camera di commercio di Cuneo per l'iscrizione nel registro delle imprese;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

Il Ministro: MARZANO

03A00222

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 settembre 2002.

Riconoscimento alla prof.ssa Alexandra Polizou di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento del titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 14 marzo 2001, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo, inferiore per durata a quella prevista in Italia, risulta compensata dalla prova di una adeguata esperienza professionale;

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente documentata;

Decreta:

1. Il seguente titolo: ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (laurea in lingua e filosofia francese), Università di Atene, 27 novembre 1996 (titolo di studio abilitante all'esercizio della professione), posseduto dalla cittadina comunitaria:

cognome: Polizou;

nome: Alexandra;

nata a: Serres (Grecia);

il: 21 marzo 1973;

nazionalità: greca,

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera» - francese; 46/A «Lingue e civiltà straniere» - francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 settembre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A00206

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 dicembre 2002.

Misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera *c*);

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e sue modificazioni;

Vista la decisione della commissione n. 2002/903/CE del 14 novembre 2002 che modifica la decisione n. 96/301/CE del 3 maggio 1996 che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, causa del marciume bruno della patata, per quanto riguarda l'Egitto;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 19 dicembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Le patate da consumo di *Solanum tuberosum* L. originarie dell'Egitto possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana.

2. Le patate di cui al comma 1 provengono dalle «zone indenni da organismi nocivi», definite ai sensi dell'art. 2, a condizione che siano rispettate le misure di cui al successivo art. 3, applicabili ai tuberi coltivati in dette zone. A tali fini è verificato l'elenco delle «zone indenni da organismi nocivi» riconosciute, comprendente i dati di identificazione, comunicato dalla commissione europea e relativo al riconoscimento da parte dell'Egitto di dette zone.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono valide per la campagna d'importazione 2002/2003. Dette misure, inoltre, cessano di essere applicate quando la Commissione U.E. notificherà agli Stati membri più di cinque intercettazioni del batterio *Pseudomonas solanacearum* in partite di patate introdotte nella comunità, e che le intercettazioni hanno dimostrato che il metodo d'identificazione delle «zone indenni da organismi nocivi» o le procedure di sorveglianza ufficiale in Egitto non sono stati sufficienti a prevenire il rischio di introduzione del batterio in questione nella comunità.

Art. 2.

Definizioni delle zone di coltivazione delle patate egiziane

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «zona indenne da organismi nocivi» si intende la zona riconosciuta in Egitto ove sono state prodotte le patate destinate ad essere introdotte nella Comunità conformemente alle Norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie, parte IV: sorveglianza degli organismi nocivi — condizioni per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi, in particolare il punto 2.3;

b) per «zona» riconosciuta si intende almeno un «villaggio» (unità amministrativa già costituita comprendente un gruppo di «bacini») nella regione del Delta o un «bacino» (unità irrigua) nelle regioni del deserto.

2. La «zona» è identificata con il rispettivo nome individuale o collettivo e con il suo numero di codice individuale ufficiale, compreso il numero di codice ufficiale di ciascun bacino o villaggio.

Art. 3.

Requisiti richiesti

1. Ai fini di quanto disposto all'art. 1 del presente decreto, si devono rispettare le misure d'emergenza seguenti, oltre ai requisiti fissati per le patate nelle parti A e B degli allegati I, II e IV del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e sue modificazioni, fatta eccezione per i requisiti di cui all'allegato IV parte A, sezione I, punto 25.8.

2. Le patate da consumo destinate ad essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana devono essere state in Egitto:

a) ottenute da patate, di origine comunitaria diretta o ottenute in precedenza da tali patate, prodotte in una «zona indenne da organismi nocivi» riconosciuta secondo quanto disposto all'art. 1 che, immediatamente prima di essere piantate, sono state sottoposte ad analisi ufficiali effettuate secondo il metodo di prove della Comunità di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000 per individuare un'eventuale infezione latente e sono risultate indenni dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in tali analisi;

b) sottoposte a ispezioni ufficiali sul campo durante il ciclo vegetativo per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni; poco prima della raccolta è prelevato un campione di 500 tuberi per 5 feddan (acri) o un campione di 200 tuberi per feddan (acro) o relativa frazione per i campi di patate più

piccoli al fine di effettuare esami di laboratorio, comprendenti una prova d'incubazione e un'ispezione visiva di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni;

e) trasportate in centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle Autorità egiziane per il trattamento esclusivo di patate ammesse ad essere esportate nella comunità durante la campagna 2002/2003 e, al loro arrivo al centro di condizionamento riconosciuto devono essere:

accompagnate da documenti che hanno scortato il carico dal campo di raccolta, attestanti l'origine del carico secondo le zone di cui all'art. 2;

sottoposte a ispezioni ufficiali su campioni di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 10% di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i sacchi da 70 kg o equivalenti e del 50% di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i contenitori da 1 o 1,5 tonnellate;

3. L'elenco dei centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle Autorità egiziane è trasmesso alla commissione U.E.

4. Al termine dell'imballaggio dei sacchi nel centro di condizionamento le patate sono:

a) sottoposte ad ispezioni ufficiali su campioni di tuberi per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 2% di sacchi per ciascuna spedizione e di 30 tuberi ispezionati per sacco;

b) sottoposte ad analisi ufficiali per individuare un'eventuale infezione latente in campioni prelevati da ciascuna spedizione; durante il periodo di esportazione occorre prelevare almeno un campione per bacino o per villaggio e rappresentata nella spedizione; vanno prelevati in ogni caso almeno cinque campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio secondo il sistema di prove della Comunità di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000, e sono risultate indenni dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in tali analisi;

c) chiaramente etichettate su ciascun sacco, sotto il controllo delle competenti Autorità egiziane, con un'indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale, quale figura nell'elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute compilato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del presente decreto, e del numero del lotto corrispondente;

d) preparate in lotti, costituiti ciascuno unicamente da patate raccolte in un'unica zona ai sensi dell'art. 2;

e) accompagnate dal certificato fitosanitario, di cui agli articoli 37 e 41 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, con indicazione del numero di lotto nella sezione «Marchio dei colli» nonché del numero di codice ufficiale di cui al precedente trattino nella sezione «Dichiarazioni supplementari». Nella stessa sezione sono ugualmente indicati il numero di lotto dal quale è stato prelevato un campione, ai fini delle ispezioni ufficiali sopradescritte, come pure la dichiarazione ufficiale che le analisi sono state effettuate;

f) esportate da un esportatore ufficialmente registrato, il cui nome o marchio è indicato su ciascuna spedizione. L'elenco degli esportatori ufficialmente registrati è fornito alla commissione U.E dalle Autorità fitosanitarie egiziane anteriormente al 1° dicembre 2002.

Art. 4.

Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali

1. I tuberi di *Solanum tuberosum* L. originari dell'Egitto possono essere introdotti attraverso i punti di entrata portuali di cui all'allegato VIII, punto 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e successive modificazioni.

2. Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19, comma 2 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, comunicano, con sufficiente anticipo, ai servizi fitosanitari regionali del punto di entrata, l'arrivo delle spedizioni di patate nonché le relative quantità.

3. Nel punto di entrata le patate sono sottoposte alle ispezioni, previste agli articoli 36, 45 e 46 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, effettuate su campioni di tuberi tagliati, ciascuno composto da almeno 200 tuberi prelevati da ciascun lotto della spedizione o, se il lotto supera 25 tonnellate, da ogni 25 tonnellate o relativa frazione del lotto.

4. Ogni lotto della spedizione è tenuto separato sotto il controllo dei servizi fitosanitari e non può essere commercializzato o utilizzato fintantoché non sia accertato che tali esami non abbiano rivelato né fatto sospettare la presenza dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.

5. Inoltre, nel caso in cui si riscontrino in un lotto sintomi tipici di detto batterio o sintomi tali che facciano sospettare l'infezione, tutti gli altri lotti della spedizione provenienti dalla stessa zona restano sotto il controllo dei servizi fitosanitari fino a che la presenza dell'organismo nocivo in tale lotto non sia stata confermata o confutata.

6. Le analisi in questione sono effettuate secondo il sistema di prove della comunità, di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000; e qualora sia confermata la presenza del batterio *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto ad una delle misure seguenti:

a) rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso una destinazione al di fuori della comunità, oppure;

b) distruzione del lotto.

7. Per entrambe le misure di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 6, tutti i lotti rimanenti della spedizione, provenienti dalla stessa zona sono sottoposti ad analisi conformemente a quanto descritto all'art. 5.

Art. 5.

Ulteriori ispezioni fitosanitarie dei servizi fitosanitari regionali

1. Oltre alle ispezioni previste all'art. 4, i servizi fitosanitari regionali effettuano analisi intese ad individuare un'infezione latente, secondo il sistema di prove stabilito nel decreto ministeriale sopramenzionato, su campioni prelevati per ogni villaggio o bacino per ciascuna zona specificata all'art. 2.

2. Durante la stagione d'importazione prelevano almeno un campione per zona, definita all'art. 2, secondo un tasso di campionamento di 200 tuberi per ciascun lotto. Il campione selezionato per l'individuazione di un infezione latente viene inoltre sottoposto ad una ispezione dei tuberi tagliati. Per ciascun campione analizzato e confermato positivo si deve mantenere e conservare in condizioni adeguate ogni estratto residuo di patata.

3. Ogni lotto da cui sono stati prelevati i campioni resta sotto il controllo dei servizi fitosanitari e non può essere commercializzato o utilizzato fintantoché non sia accertato che l'analisi suddetta non abbia confermato la presenza dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.

4. In caso di conferma, il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto ad una delle misure seguenti:

a) rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso una destinazione al di fuori della comunità, oppure;

b) distruzione del lotto.

5. I servizi fitosanitari regionali sono tenuti a notificare immediatamente al Ministero delle politiche agricole e forestali - Servizio fitosanitario centrale, i risultati delle analisi che facciano sospettare o confermino la presenza del batterio; tale comunicazione è effettuata sulla base di un risultato positivo di una prova o di prove rapide di screening.

6. Il servizio fitosanitario centrale provvederà a darne comunicazione alla Commissione U.E.

Art. 6.

Adempimenti per coloro che introducono le patate egiziane

1. Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19, 2 comma del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, che introducono o commercializzano nel territorio nazionale patate egiziane, adottano misure adeguate per lo smaltimento dei residui dopo il condizionamento o la lavorazione delle patate, in modo da evitare la diffusione del batterio in questione a seguito di un'eventuale infezione latente.

2. In particolare gli acquirenti commerciali sopracitati sono tenuti a comunicare ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio l'ubicazione degli impianti di lavorazione, che devono avere un ciclo di lavorazione, od un impianto di trattamento dei rifiuti, comprese le acque di lavaggio, tale da escludere il rischio di diffusione di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.

3. I servizi fitosanitari regionali, di cui al comma 2, dopo aver effettuato le ispezioni previste agli articoli 4 e 5 del presente decreto, verificano che gli acquirenti commerciali in questione appongano sugli imballaggi delle patate un'etichetta con la seguente dicitura: «Patate da consumo - vietata la semina», prima che questi ultimi vengano avviati alla commercializzazione.

Art. 7.

Relazioni finali

1. I servizi fitosanitari regionali inviano al servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 31 luglio 2003 le seguenti informazioni sulle quantità importate e gli esami ufficiali effettuati:

a) una copia di ciascun certificato fitosanitario e degli allegati che lo accompagnano;

b) per ciascun certificato, l'indicazione dei lotti che sono stati campionati per essere testati su eventuali infezioni latenti;

c) per i campioni testati in laboratorio, l'indicazione dei lotti nei quali i sintomi sospetti sono stati osservati durante la preparazione dei coni prima delle analisi;

d) il numero totale di ispezioni visuali effettuate sui lotti di patate da consumo indicati sul certificato fitosanitario, specificando il motivo per il quale il numero delle ispezioni è differente dal numero dei lotti indicati dal certificato fitosanitario;

e) nel caso in cui, a seguito delle ispezioni visuali del lotto, alcuni tubercoli con sintomi sospetti del marciume bruno sono stati inviati al laboratorio, indicare il numero dei tubercoli ed il risultato dell'analisi;

f) informazioni relative alle misure prese ed ai controlli effettuati per l'eliminazione degli scarti dopo il condizionamento o la trasformazione delle patate;

g) ispezioni effettuate sulle patate egiziane durante la commercializzazione;

h) ogni ulteriore informazione sulle osservazioni effettuate durante le ispezioni alle patate da consumo egiziane.

2. Le informazioni di cui al comma precedente devono sono trasmesse compilando la tabella predisposta dalla Commissione U.E. di cui al modello allegato.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO

EUROPEAN COMMISSION
HEALTH & CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE-GENERAL

Directorate F - Food and Veterinary Office
F4 - Food of plant origin, plant health; processing and distribution

Template for presenting **brown rot (*Ralstonia solanacearums*)** survey results of imports in the .... season.

Country of origin	Category of potatoes	Laboratory testing				Visual inspection of tubers			Other information
		Number of samples	Number of lots	Sampling period	No of positive results (samples/lots)	Number of samples inspected	Size of sample	No of positive samples	
	Seed								
	Other								
	Seed								
	Other								
	Seed								
	Other								
	Seed								
	Other								
	Seed								
	Other								

00A99249

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso in data 13 dicembre 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso nel giorno 13 dicembre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a causa della massiccia adesione del personale allo sciopero generale nazionale indetto per l'intera giornata dall'organizzazione sindacale RDB pubblico impiego gli sportelli dell'ufficio sono rimasti chiusi al pubblico.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 18 dicembre 2002

Il direttore regionale: MICELI

03A00223

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2003.

Tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

Per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, si applicano i cambi delle valute stabiliti nell'elenco allegato al provvedimento 12 ottobre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2001.

Motivazioni.

L'art. 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, prevede che, per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, deve essere utilizzato il cambio stabilito entro il 15 gennaio 2003 .

L'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, ha a suo tempo stabilito allo stesso fine l'emanazione di un apposito decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il 31 ottobre 2001, sulla base della media dei cambi fissati, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo che va da settembre 2000 ad agosto 2001.

Tale provvedimento, avente data 12 ottobre 2001, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2001.

Il periodo cui fare riferimento per la determinazione del tasso di cambio di cui al citato art. 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, per la conversione in euro delle attività rimpatriate o regolarizzate espressi in valuta estera può essere il medesimo di quello preso in considerazione dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2001. Infatti, anche nel caso delle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione previste dall'art. 6,

comma 1, del citato decreto-legge n. 282 del 2002, il rimpatrio o la regolarizzazione possono essere effettuati, rispettivamente, relativamente alle attività detenute all'estero al 1° agosto 2001 e alle attività detenute all'estero al 27 settembre 2001.

Si possono applicare, pertanto, anche in questo caso, i cambi contenuti nell'elenco delle medie dei cambi allegato al citato provvedimento del 12 ottobre 2001.

Infatti, in tale occasione, l'Ufficio italiano cambi con fax del 3 ottobre 2001, rispondendo alla richiesta formulata dall'Agenzia delle entrate con nota del 27 settembre 2001, n. 2001/168371, ha comunicato la media dei cambi calcolata secondo i predetti criteri.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzione del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62);

decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti, il 29 dicembre 2000 al foglio finanze n. 278.

Disciplina normativa di riferimento:

decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2001;

decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, art. 13, comma 1;

decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale.

Roma, 9 gennaio 2003

Il direttore: FERRARA

03A00250

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2002.

Modalità di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale ex art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 nonché la composizione dei parametri rilevanti ai fini dell'iscrizione in tale elenco.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito «Testo Unico») — e successive modificazioni;

Visto l'art. 107, comma 1, del Testo Unico concernente l'elenco speciale degli intermediari finanziari;

Visto l'art. 155, comma 2, del Testo Unico che include nell'ambito di applicazione del citato art. 107 le Società Finanziarie per l'Innovazione e lo Sviluppo previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130 (di seguito «Legge») che ha dettato disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti;

Visto l'art. 2, comma 6, della legge in base al quale i servizi di riscossione dei crediti ceduti e quelli di cassa e di pagamento sono svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico;

Visto l'art. 3, comma 3, della legge in base al quale alla società cessionaria e alla società emittente i titoli si applicano le disposizioni contenute nel Titolo V del Testo Unico;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro del 13 maggio 1996 (di seguito «Decreto») che ha determinato i criteri di iscrizione degli intermediari finanziari, ed in particolare gli articoli 5 e 6, comma 4, in base ai quali la Banca d'Italia stabilisce le modalità di iscrizione nell'elenco speciale e determina gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo dei parametri rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro del 2 aprile 1999 che ha dettato criteri per la determinazione dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie nonché a quelli che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro del 4 aprile 2001 che ha modificato il decreto stabilendo, tra l'altro, che devono iscriversi nell'elenco speciale le società per la cartolarizzazione dei crediti e gli intermediari finanziari incaricati di curare la riscossione dei crediti ceduti nonché i servizi di cassa e di pagamento connessi con operazioni di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge;

Visto il proprio provvedimento del 26 giugno 1996;

Emana

le unite disposizioni, concernenti le modalità cui gli intermediari finanziari si attengono per l'iscrizione nell'elenco speciale nonché la composizione dei parametri rilevanti ai fini dell'iscrizione in tale elenco.

Le disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; da tale data il provvedimento della Banca d'Italia del 26 giugno 1996 è abrogato.

Roma, 16 dicembre 2002

Il Governatore: FAZIO

Modalità per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e composizione dei parametri rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco medesimo.

Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "Testo Unico", il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- "Decreto", il Decreto del Ministro del Tesoro del 13 maggio 1996;
- "Istruzioni di Vigilanza", le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n. 216 del 5 agosto 1996 ("Istruzioni di vigilanza per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale");
- "U.I.C.", l'Ufficio Italiano dei Cambi;
- "elenco generale", l'elenco previsto dall'art. 106, comma 1, del Testo Unico;
- "elenco speciale", l'elenco previsto dall'art. 107, comma 1, del Testo Unico;
- "S.F.I.S.", le Società Finanziarie per l'Innovazione e lo Sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- "società per la cartolarizzazione", la società cessionaria di crediti o la società emittente titoli, se diversa dalla società cessionaria, prevista dall'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, avente per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti;
- "servicer", l'intermediario finanziario incaricato di curare la riscossione dei crediti ceduti nonché i servizi di cassa e di pagamento connessi con operazioni di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
- "intermediari", gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale e le S.F.I.S.

Ai fini della presente disciplina, il rapporto di controllo è verificato quando sussistono le condizioni stabilite dall'art. 59, comma 1, lett. *a)* del Testo Unico.

SEZIONE I

1. Presentazione della domanda di iscrizione

Entro sessanta giorni dal verificarsi di una delle condizioni indicate negli artt. 2, comma 2, e 3 del Decreto, gli intermediari presentano domanda di iscrizione nell'elenco speciale, a firma del legale rappresentante della società, alla Filiale della Banca d'Italia sita nel capoluogo della provincia dove hanno sede gli intermediari medesimi. Qualora la sede legale non coincida con quella dell'amministrazione centrale, si fa riferimento a quest'ultima.

Per le società di nuova costituzione che sono tenute a iscriversi nell'elenco speciale, la domanda di iscrizione va presentata entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte dell'U.I.C., dell'iscrizione della società nell'elenco generale. Analogo termine si applica alle società costituite per le quali l'obbligo di iscrizione deriva da mutamenti dell'oggetto sociale. Si rammenta che rientrano tra le società tenute ad iscriversi nell'elenco speciale fin dal momento della costituzione sia quelle che hanno per oggetto sociale esclusivo l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie sia le società per la cartolarizzazione. Queste ultime devono, in ogni caso, risultare iscritte nell'elenco speciale prima che si proceda all'emissione dei titoli rappresentativi della cartolarizzazione.

Ove l'obbligo di iscrizione derivi dalla sussistenza dei requisiti quantitativi previsti dall'art. 2, comma 2, lett. *a)* e *b)*, del Decreto, il termine decorre dalla scadenza del periodo di sei mesi previsto dall'art. 4, comma 1 del Decreto per la verifica dei requisiti medesimi.

Per gli intermediari che svolgono in via prevalente – ai sensi del D.M. Tesoro 2 aprile 1999 – attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie le società procedono, prima della presentazione dell'istanza di iscrizione, ad adeguare i mezzi patrimoniali nella misura stabilita dall'art. 2, comma 1, del richiamato D.M. 2 aprile 1999.

2. Contenuto della domanda

La domanda, redatta secondo lo schema di cui all'allegato *a)*, riporta quanto di seguito specificato:

- le complete generalità della persona che sottoscrive la domanda;
- la denominazione sociale, la sede legale (e la sede dell'amministrazione centrale ove non coincida con quella legale), l'ammontare del capitale sociale versato;

- gli estremi del provvedimento di iscrizione nell'elenco generale ovvero nell'albo delle S.F.I.S. previsto all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- l'indicazione dell'attività svolta e della condizione in forza della quale è richiesta l'iscrizione. In proposito, si precisa quanto segue:
  I) qualora la domanda di iscrizione nell'elenco speciale venga presentata in quanto trattasi di intermediario che può essere ammesso al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico, vanno indicati:
    I.a) la banca o le banche che controllano per almeno il 90 per cento l'intermediario e la relativa percentuale di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto;
    I.b) il gruppo bancario di appartenenza ovvero la banca o le banche nella cui vigilanza su base consolidata è incluso l'intermediario;
  II) qualora, in relazione alle previsioni di cui all'art. 3 del Decreto, la domanda di iscrizione nell'elenco speciale venga presentata da intermediari legati da rapporti di controllo o controllati, direttamente o indirettamente, da un medesimo soggetto:
    II.a) ciascun intermediario istante indica gli altri intermediari che sono tenuti a presentare analoga domanda di iscrizione nell'elenco speciale;
    II.b) i parametri dimensionali di cui all'art. 2, comma 2, lett. *a)* e *b)* del Decreto sono verificati a livello aggregato;
    II.c) ai fini dell'accertamento dei parametri dimensionali a livello aggregato, gli intermediari interessati, partendo dalle situazioni patrimoniali, devono:
      1) eliminare i rapporti attivi e passivi e le operazioni "fuori bilancio" fra le imprese interessate;
      2) compensare le partecipazioni nelle imprese controllate incluse nell'aggregazione con la corrispondente frazione di patrimonio netto delle stesse ([1]);
      3) sommare le poste patrimoniali rilevanti ai fini della verifica in discorso;
- gli esponenti aziendali (e le relative funzioni) in possesso del requisito di professionalità, con l'indicazione dell'organo sociale che ha proceduto a tale accertamento e della data in cui esso è avvenuto;
- l'attestazione della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo agli esponenti aziendali, con l'indicazione dell'organo sociale che ha proceduto a tale accertamento e della data in cui esso è avvenuto;

---

[1] Il patrimonio netto è determinato come somma algebrica di: capitale sociale versato; sovrapprezzi di emissione; riserve; fondo per rischi finanziari generali; utili portati a nuovo e utile d'esercizio non distribuito; azioni o quote proprie in portafoglio; perdite portate a nuovo e perdita d'esercizio.

- l'attestazione dell'avvenuto accertamento del requisito di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale ([2]), con l'indicazione delle modalità e della data in cui è avvenuto l'accertamento.

Gli intermediari che sono tenuti a iscriversi sulla base dei requisiti quantitativi di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)* del Decreto, attestano il mantenimento dei requisiti medesimi per i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio facendo riferimento a documenti redatti per il pubblico ovvero ad evidenze contabili interne (es. situazione dei conti alla fine del semestre successivo alla data di chiusura del bilancio in cui i requisiti sono stati verificati).

Gli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente – ai sensi del D.M. Tesoro 2 aprile 1999 – attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie, attestano:

a) l'ammontare dei mezzi patrimoniali di cui alla successiva Sezione II;

b) che sono rispettati i requisiti stabiliti nel Capitolo V, Sezione III-bis, par. 3 delle Istruzioni di Vigilanza (livello minimo del patrimonio di vigilanza e delle attività detenute in forma liquida).

3. Allegati

Alla domanda di iscrizione vanno allegati i seguenti documenti:

- copia dello statuto dichiarato vigente dal legale rappresentante dell'intermediario finanziario;
- copia del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso nonché, ove l'obbligo di iscrizione derivi dalla sussistenza dei requisiti quantitativi di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)* del Decreto, la documentazione (ad es. situazione dei conti) che dimostri il mantenimento dei requisiti per i sei mesi successivi alla chiusura dell'ultimo esercizio;
- scheda informativa sulla composizione delle attività finanziarie e dei mezzi patrimoniali redatta secondo lo schema di cui all'allegato *b)* del presente provvedimento;
- scheda informativa sulle attività svolte redatta secondo lo schema di cui all'allegato *c)* del presente provvedimento;
- elenco degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza, redatto utilizzando lo schema di cui all'allegato *d)* del presente provvedimento;
- elenco dei soci per i quali è stato accertato il requisito di onorabilità con le relative quote di partecipazione;

[2] In caso di partecipazione indiretta il requisito di onorabilità è accertato in capo al soggetto posto al vertice della catena partecipativa e a quello che detiene direttamente la partecipazione. Si rammenta inoltre che per i soci persone giuridiche l'accertamento deve essere effettuato in capo agli amministratori e al direttore.

- relazione sulla struttura organizzativa redatta secondo lo schema di cui al capitolo VI, allegato A, delle Istruzioni di Vigilanza, integrata da un programma di attività che specifichi le strategie dell'intermediario, i prodotti offerti o che intende offrire, la tipologia di clientela.

4. Iscrizione nell'elenco speciale

La Banca d'Italia, sulla base dei riferimenti prodotti, provvede all'iscrizione nell'elenco speciale ovvero nega – entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda o dalla ricezione delle eventuali informazioni complementari richieste – l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione al soggetto istante. Nel caso la domanda sia stata inviata a mezzo di raccomandata a.r., il termine decorre dal giorno in cui la domanda perviene alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

5. Contenuto dell'elenco speciale

L'elenco speciale degli intermediari contiene le seguenti indicazioni:

a) denominazione, forma giuridica e sede legale dell'intermediario (nonché sede dell'amministrazione centrale, ove diversa da quella della sede legale);

b) data di iscrizione nell'elenco speciale;

c) attività che ha comportato l'iscrizione nell'elenco speciale.

Le società per la cartolarizzazione sono iscritte in una apposita sezione dell'elenco, contenente le indicazioni *sub a)* e *b)*.

Le variazioni che intervengono nell'elenco speciale sono pubblicate periodicamente nel Bollettino di Vigilanza.

La lista delle società iscritte è disponibile presso le Filiali della Banca d'Italia e nel sito internet della Banca d'Italia ("www.bancaditalia.it").

SEZIONE II

Composizione dei parametri utili ai fini dell'individuazione degli intermediari finanziari tenuti all'iscrizione nell'elenco speciale

Ai fini della verifica delle condizioni quantitative per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 2, comma 2, lett. *a)* e *b)* del Decreto, si applicano le disposizioni di seguito indicate.

A. Volume di attività finanziaria

Il "volume di attività finanziaria" è determinato dalla somma delle:

I) partecipazioni detenute nell'ambito dell'attività di assunzione di partecipazioni finalizzate all'alienazione ("*merchant banking*");

II) seguenti altre attività:

a) cassa e disponibilità;

b) crediti verso enti creditizi;

c) crediti verso enti finanziari;

d) crediti verso clientela;

e) crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria;

f) obbligazioni e altri titoli a reddito fisso;

g) azioni, quote e altri titoli a reddito variabile;

h) ratei attivi;

i) garanzie rilasciate;

l) altre poste dell'attivo e operazioni "fuori bilancio", relative all'esercizio di attività finanziarie.

Sono escluse le attività nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e controllate da una stessa controllante, e comunque facenti parte del medesimo gruppo cui appartiene l'intermediario ([3]).

B. Mezzi patrimoniali

I "mezzi patrimoniali" sono determinati dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

<u>*con segno positivo:*</u>

a) capitale sociale versato;

b) sovrapprezzi di emissione;

c) riserve;

d) fondo per rischi finanziari generali;

e) utili portati a nuovo;

f) utile d'esercizio non distribuito;

<u>*con segno negativo:*</u>

g) perdite portate a nuovo;

h) perdita d'esercizio;

[3] L'esclusione non trova applicazione nelle ipotesi di attività di finanziamento connessa con operazioni di acquisto di crediti da parte di società del gruppo ma vantati nei confronti di soggetti non appartenenti al gruppo.

i) azioni o quote proprie in portafoglio;

l) partecipazioni diverse da quelle detenute nell'ambito dell'attività di assunzione di partecipazioni finalizzate all'alienazione ("*merchant banking*");

m) ammontare dei crediti, rappresentati o meno da titoli, nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e controllate da una stessa controllante, e comunque facenti parte del medesimo gruppo cui appartiene l'intermediario finanziario, che eccede l'importo dei debiti verso enti creditizi, enti finanziari, clientela e rappresentati da titoli ([4]);

n) immobilizzazioni materiali, ad eccezione di quelle concesse in leasing nell'ambito dell'attività della specie istituzionalmente svolta dall'intermediario finanziario;

o) immobilizzazioni immateriali.

Per la determinazione delle poste contabili sopra richiamate, si deve fare riferimento alla disciplina per la redazione dei bilanci degli enti finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e alle relative disposizioni di attuazione.

4 Non devono essere computate le attività di finanziamento indicate nella nota precedente.

Allegato a)

MODELLO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE

ALLA BANCA D'ITALIA
FILIALE DI ....

Oggetto: ....(*denominazione della società*)
Domanda di iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La società .... ,
codice fiscale n. ...., iscritta in data .... ,
- ❑ nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
- ❑ nell'albo delle S.F.I.S. previsto dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317

([5]) ...., codice ABI ...., sede legale in .... ,
Via .... ([6]), (telefono, telex, telefax) ....([7]),
nella persona del sottoscritto...
(*generalità e veste legale della persona che sottoscrive la domanda*),
chiede l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto la società:...
(*riportare la motivazione per cui si richiede l'iscrizione nell'elenco speciale, utilizzando le formulazioni riportate nella legenda in calce*)

A tal fine:

- ATTESTA CHE:
  a) il capitale sociale versato della società è di € .... ;
  b) gli esponenti aziendali, in possesso del requisito di professionalità previsti dalla vigente normativa, sono i seguenti (*indicare le generalità complete degli esponenti aziendali, le relative funzioni nonché la data e l'organo sociale che ha proceduto all'accertamento)*:...
  ....
  c) gli amministratori, i sindaci, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa, per essere stati i medesimi accertati (*indicare la data e l'organo sociale che ha proceduto all'accertamento)*:.. ;
  d) il requisito di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale è stato accertato secondo quanto previsto dalla normativa vigente (*specificare data e modalità dell'accertamento*).
- ALLEGA:
  I. copia dello statuto dichiarato vigente dal legale rappresentante dell'intermediario;
  II. copia del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso nonché, ove necessario, la documentazione che dimostri il mantenimento dei requisiti di iscrizione per i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio;
  III. una scheda informativa sulla composizione delle attività finanziarie e dei mezzi patrimoniali ([8]);

---

[5] Indicare gli estremi della comunicazione U.I.C. e il numero di iscrizione nell'elenco generale ovvero, se si tratta di S.F.I.S., i riferimenti dell'iscrizione nell'apposito albo.

[6] Indicare anche la sede dell'amministrazione centrale, se allocata in luogo diverso dalla sede legale.

[7] Indicare solo il numero del telefono, telex e telefax dell'amministrazione centrale, se allocata in luogo diverso da quello della sede legale.

[8] La scheda informativa deve essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato b).

IV. una scheda informativa sulle attività svolte dalla società ([9]);
V. l'elenco degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza ([10]);
VI. l'elenco dei soci per i quali è stato accertato il requisito di onorabilità con le relative quote di partecipazione;
VII. relazione sulla struttura organizzativa redatta secondo lo schema di cui al Capitolo VI, Allegato A, delle Istruzioni di Vigilanza e integrata da un programma di attività che specifichi le strategie dell'intermediario, i prodotti offerti o che intende offrire, la tipologia di clientela alla quale intende rivolgersi;
VIII. descrizione (anche mediante grafico) del gruppo di appartenenza([11]).

……………………… ………………………………

(data) *(firma)*

[9] La scheda informativa deve essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato c).

[10] Per ciascun esponente deve essere redatta una scheda secondo lo schema di cui all'allegato d).

[11] Per gruppo di appartenenza si intende l'insieme delle società controllate dall'intermediario, della società controllante l'intermediario e di quelle controllate da quest'ultima.

LEGENDA:

1. esercita l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ([12]) e ha presentato nell'ultimo bilancio approvato un volume di attività finanziaria pari o superiore a € 103.291.379,82 ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a € 5.164.568,99 Tali condizioni sono state mantenute nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il predetto bilancio si riferisce;
2. esercita in via esclusiva o prevalente, ai sensi del D.M. Tesoro 2 aprile 1999, attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie e ha:
   a) mezzi patrimoniali pari a € ....;
   b) patrimonio di vigilanza calcolato ai sensi del Capitolo V, Sezione I, delle Istruzioni di Vigilanza pari a € .... e pari al .... % del valore nominale complessivo delle garanzie rilasciate;
   c) attività liquide (cassa e altre disponibilità liquide, titoli di debito negoziati su mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'OCSE valutati al prezzo di mercato) pari a € .... e pari al .... % del valore nominale complessivo delle garanzie rilasciate;
3. esercita l'attività di assunzione di partecipazioni (*ovvero* è una Società Finanziaria per l'Innovazione e lo Sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317) e ha presentato nell'ultimo bilancio approvato un volume di attività finanziaria pari o superiore a € 51.645.689,91 ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a € 25.822.844,95. Tali condizioni sono state mantenute nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il predetto bilancio si riferisce;
4. esercita l'attività di *(indicare la/le condizione/i che ricorre/ono)*: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma / assunzione di partecipazioni
   ed è *(indicare la condizione che ricorre)*: controllante / controllata da / controllata da un medesimo soggetto che controlla altre società esercenti l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ovvero di assunzione di partecipazioni e, a livello aggregato, ha presentato nell'ultimo bilancio approvato *(specificare quale dei parametri quantitativi di cui ai punti 1 e 2 ricorre)* ....
   ....
   Tali condizioni sono state mantenute nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il predetto bilancio si riferisce.
   A tal fine si fa presente che le società controllanti / controllate / controllate da un medesimo soggetto *(cancellare le condizioni che non ricorrono)* tenute all'iscrizione nell'elenco speciale ai sensi dell'art. 3 del Decreto sono *(indicare la denominazione e la sede legale)*: ....
   ....
5. esercita l'attività di intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio;
6. è una società per la cartolarizzazione;
7. esercita l'attività di "servicer";
8. esercita l'attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito;
9. può essere ammessa al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico. A tal fine dichiara che:
   a) è controllata per almeno il 90 per cento dalle banche seguenti *(indicare la denominazione della banca o delle banche controllanti e la relativa percentuale di partecipazione al capitale sociale)*: ....
   ....
   ....
   b) appartiene al seguente gruppo bancario (*ovvero* è inclusa nella vigilanza su base consolidata cui è sottoposta la seguente banca/banche):..

---

[12] Nel caso di attività svolta in via esclusiva o prevalente, ai sensi del D.M. Tesoro 2 aprile 1999, nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie, utilizzare la causale successiva, sub n. 2.

Allegato b)

SCHEDA INFORMATIVA SULLE ATTIVITA' FINANZIARIE E SUI MEZZI PATRIMONIALI

b1) VOLUME DI ATTIVITA' FINANZIARIE

segno	COMPONENTE	IMPORTO DA BILANCIO AL ..../..../..... (unità di euro)	IMPORTO ALLA FINE DEL SEMESTRE SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO .... (unità di euro)
+	partecipazioni detenute nell'ambito di attività di assunzione di partecipazioni finalizzate all'alienazione (*merchant banking*)		
+	cassa e disponibilità		
+	crediti verso enti creditizi		
+	crediti verso enti finanziari		
+	crediti verso clientela		
+	crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria		
+	obbligazioni e altri titoli a reddito fisso		
+	azioni, quote e altri titoli a reddito variabile		
+	ratei attivi		
+	garanzie rilasciate		
+	altre poste dell'attivo e operazioni "fuori bilancio", relative all'esercizio di attività finanziarie		
-	attività nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e controllate da una stessa controllante, e comunque facenti parte del medesimo gruppo cui appartiene l'intermediario (escluse le attività di finanziamento connesse con operazioni di acquisto di crediti da parte di società del gruppo ma vantati nei confronti di soggetti non appartenenti al gruppo)		
=	TOTALE VOLUME ATTIVITA' FINANZIARIE		

segue Allegato b)

b2) MEZZI PATRIMONIALI

segno	COMPONENTE	IMPORTO DA BILANCIO AL ..../..../..... approvato il ..../..../..... (unità di euro)	IMPORTO ALLA FINE DEL SEMESTRE SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO .... (unità di euro)
+	capitale sociale versato		
+	sovrapprezzi di emissione		
+	riserve		
+	fondo per rischi finanziari generali		
+	utili portati a nuovo		
+	utile d'esercizio non distribuito		
-	perdite portate a nuovo		
-	perdita d'esercizio		
-	azioni o quote proprie in portafoglio		
-	partecipazioni diverse da quelle detenute nell'ambito dell'attività di assunzione di partecipazioni finalizzate all'alienazione (*merchant banking*)		
-	ammontare dei crediti, rappresentati o meno da titoli, nei confronti di società controllanti, controllate, e comunque facenti parte del medesimo gruppo cui appartiene l'intermediario finanziario, che eccede l'importo dei debiti verso enti creditizi, enti finanziari, clientela e rappresentati da titoli (non devono essere computate le attività di finanziamento connesse con operazioni di acquisto dei crediti da parte di società del gruppo ma vantati nei confronti di soggetti non appartenenti al gruppo)		
-	immobilizzazioni materiali, ad eccezione di quelle concesse in leasing nell'ambito dell'attività della specie istituzionalmente svolta dall'intermediario finanziario		
-	immobilizzazioni immateriali		
=	**TOTALE MEZZI PATRIMONIALI**		

Allegato c)

SCHEDA INFORMATIVA

DATI QUANTITATIVI – Consistenze alla data del ___/___/_____
(la rilevazione va effettuata alla fine dell'ultimo trimestre solare concluso: 31/3, 30/6, 30/9 o 31/12)

TIPO DI DATO	IMPORTO/VALORE (unità di euro)	DESCRIZIONE
DEBITI VERSO BANCHE		Importo dei debiti in essere verso banche, qualunque sia la forma tecnica, comprensivo delle competenze dovute
ATTIVITÀ DI LEASING: totale crediti impliciti		Importo dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria in essere
ATTIVITÀ DI LEASING: ripartizione percentuale per localizzazione geografica dei contratti in essere		Ripartire secondo il seguente criterio: Nord, Centro, Sud Italia; Paesi esteri
ATTIVITÀ DI LEASING: ripartizione percentuale per tipologia di beni locati		Ripartire secondo il seguente criterio: immobiliare, strumentale, autoveicoli, aeronavale
ATTIVITÀ DI CREDITO AL CONSUMO: totale crediti		Importo dei crediti in essere
ATTIVITÀ DI CREDITO AL CONSUMO: ripartizione percentuale per localizzazione geografica dei contratti in essere		Ripartire secondo il seguente criterio: Nord, Centro, Sud Italia; Paesi esteri
ATTIVITÀ DI CREDITO AL CONSUMO: ripartizione percentuale per finalizzazione dei crediti in essere		Ripartire secondo il seguente criterio: finalizzati, non finalizzati
ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DI ALTRI FINANZIAMENTI: totale crediti		Importo dei crediti in essere
ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DI ALTRI FINANZIAMENTI: ripartizione percentuale per localizzazione geografica dei contratti		Ripartire secondo il seguente criterio: Nord, Centro, Sud Italia; Paesi esteri
ATTIVITÀ DI EMISSIONE E GESTIONE DI CARTE DI CREDITO/DEBITO: totale crediti		Importo dei crediti in essere
ATTIVITÀ DI EMISSIONE E GESTIONE DI CARTE DI CREDITO/DEBITO: turnover		Flusso dei crediti erogati negli ultimi 12 mesi
ATTIVITÀ DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI: Importo		Ammontare delle partecipazioni assunte nell'ambito dell'attività di merchant banking
ATTIVITÀ DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI: Numero		Numero delle partecipazioni assunte nell'ambito dell'attività di merchant banking
GARANZIE RILASCIATE		Importo ripartito per categoria di beneficiario (persone fisiche, imprese, enti pubblici)

Allegato d)

SCHEDA INDIVIDUALE ESPONENTI AZIENDALI

Cognome e nome

....

Luogo di nascita

....

Data di nascita

....

Codice fiscale

....

Residenza

....

Carica ricoperta

....

Organo nominante

....

Data di nomina

....

Data scadenza prevista

....

03A00286

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 31 dicembre 2002.

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della rappresentanza generale per l'Italia della Rhonê Méditerranée.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1994 con il quale la rappresentanza generale per l'Italia della Rhonê Méditerranée, con sede in Genova, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, concernente la nomina del comitato di sorveglianza;

Visto l'art. 4, lettera *f)*, della legge 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'ISVAP;

Visto il provvedimento ISVAP del 15 novembre 1994 con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza della predetta liquidazione;

Visto il provvedimento ISVAP n. 197 del 1° marzo 1996 con il quale si è provveduto a sostituire il presidente ed a integrare il comitato di un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il provvedimento ISVAP n. 914 del 15 luglio 1998 con il quale il rappresentante del citato Ministero è stato sostituito;

Viste le lettere in data 3 e 4 ottobre 2002 con le quali il componente sindacale sig. Sergio Donati ha rassegnato le dimissioni e le segreterie nazionali FISAC/CGIL-FIBA/CISL-UILCA/UIL hanno designato il sig. Gianpaolo Di Salvo;

Ritenuto che tali dimissioni possano essere accettate;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del componente dimissionario;

Nomina:

Il sig. Gianpaolo Di Salvo componente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della rappresentanza generale per l'Italia della Rhonê Méditerranée.

Il predetto comitato di sorveglianza risulta pertanto così composto:

Alessandro Fumi, presidente;

Enrica Del Casale;

Gianpaolo Di Salvo.

Roma, 31 dicembre 2002

Il presidente: GIANNINI

03A00203

PROVVEDIMENTO 31 dicembre 2002.

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Nordest S.p.a.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1994 con il quale la Nordest S.p.a., con sede in Genova, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, concernente la nomina del comitato di sorveglianza;

Visto l'art. 4, lettera *f)*, della legge 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'ISVAP;

Visto il provvedimento ISVAP del 15 novembre 1994 con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza della predetta liquidazione;

Visto il provvedimento ISVAP n. 198 del 1° marzo 1996 con il quale si è provveduto a sostituire il presidente ed a integrare il comitato di un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il provvedimento ISVAP n. 913 del 15 luglio 1998 con il quale il rappresentante del citato Ministero è stato sostituito;

Viste le lettere in data 3 e 4 ottobre 2002 con le quali il componente sindacale sig. Sergio Donati ha rassegnato le dimissioni e le segreterie nazionali FISAC/CGIL-FIBA/CISL-UILCA/UIL hanno designato il sig. Gianpaolo Di Salvo;

Ritenuto che tali dimissioni possano essere accettate;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del componente dimissionario;

Nomina:

Il sig. Gianpaolo Di Salvo componente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Nordest S.p.a.

Il predetto comitato di sorveglianza risulta pertanto così composto:

Alessandro Fumi, presidente;

Enrica Del Casale;

Gianpaolo Di Salvo.

Roma, 31 dicembre 2002

Il presidente: GIANNINI

03A00204

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di un senatore a vita

Il Presidente della Repubblica, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 59, secondo comma, della Costituzione, ha nominato senatore della Repubblica a vita, con decreto in data 14 gennaio 2003, il dott. Emilio Colombo.

03A00448

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale Italia 2002 estrazione 6 e 7 gennaio 2003

Elenco dei biglietti vincenti i premi della Lotteria nazionale Italia 2002, estrazione 6 e 7 gennaio 2003 in Roma:

Premi di Prima Categoria

Serie	Numero	Premio
M	313033	€ 5.000.000,00
O	810226	€ 2.000.000,00
M	744416	€ 1.000.000,00
S	674098	€ 800.000,00
A	956310	€ 700.000,00
G	221133	€ 600.000,00
D	655346	€ 500.000,00
G	169919	€ 400.000,00
T	977451	€ 300.000,00
R	639801	€ 200.000,00

Premi di Seconda Categoria

N. 30 PREMI DI € 100.000,00 CADAUNO

Serie	Numero
A	061167
A	361746
A	762703
C	790479
D	293178
D	327376
D	943810
E	443440
E	632472
F	891092

Serie	Numero
G	235915
I	858236
L	394665
L	394912
M	569309
M	836383
N	630022
P	211763
P	806907
P	941030

Serie	Numero
R	080614
R	493719
S	795256
T	456109
T	596872
U	019118
U	995049
V	126736
Z	221137
Z	226971

Premi di Terza Categoria

N. 50 PREMI DI € 50.000,00 CADAUNO

Serie	Numero
A	671432
A	723673
B	113248
B	670769
C	295422
C	371295
C	751920
D	107078
D	146228
D	400996
F	057367
F	188741
F	331323
F	376867
F	421257
G	523617
G	548208

Serie	Numero
G	717766
G	745699
G	984897
I	026250
I	288915
L	732060
M	971932
N	019968
N	183322
N	185527
N	931318
O	978407
P	013776
P	015766
P	187077
P	974359
Q	250177

Serie	Numero
Q	537738
Q	643343
R	007381
R	148218
R	675473
R	750679
S	722325
S	867391
S	880462
S	914611
T	474778
T	866322
U	536160
V	564850
Z	207813
Z	350926

PREMI AI RIVENDITORI

Premio	Serie	Numero
1° PREMIO € 15.000,00 BIGLIETTO	M	313033
2° PREMIO € 13.000,00 BIGLIETTO	O	810226
3° PREMIO € 12.000,00 BIGLIETTO	M	744416
4° PREMIO € 10.000,00 BIGLIETTO	S	674098
5° PREMIO € 9.000,00 BIGLIETTO	A	956310
6° PREMIO € 8.000,00 BIGLIETTO	G	221133
7° PREMIO € 7.000,00 BIGLIETTO	D	655346
8° PREMIO € 6.000,00 BIGLIETTO	G	169919
9° PREMIO € 5.000,00 BIGLIETTO	T	977451
10° PREMIO € 4.250,00 BIGLIETTO	R	639801

AI VENDITORI DEI 30 BIGLIETTI VINCENTI I PREMI DI SECONDA CATEGORIA € 2.000,00 CIASCUNO

AI VENDITORI DEI 50 BIGLIETTI VINCENTI I PREMI DI TERZA CATEGORIA € 1.000,00 CIASCUNO

PREMI RELATIVI AL GIOCO «SEI FORTUNATO»

I possessori dei biglietti che, dopo aver asportato la speciale vernice, avranno rinvenuto nell'esatta sequenza le sei note estratte durante le trasmissioni del 7 dicembre 2002, 14 dicembre 2002, 21 dicembre 2002 e 28 dicembre 2002 vinceranno un premio di € 1.500,00.

7 dicembre: RE - LA - SOL - SOL - SI - SOL;

14 dicembre: RE - FA - FA - SOL - SOL - SOL;

7 dicembre: DO - SOL - SOL - MI - MI - SOL;

7 dicembre: RE - SI - RE - MI - SI - SOL.

Estratto del regolamento delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 modificato con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571, 22 giugno 1960, n. 814, 30 dicembre 1970, n. 1433 e 16 dicembre 1988, n. 562.

I premi dei biglietti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire a rischio del possessore, all'Amministrazione dei Monopoli di Stato, piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, entro il centottantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Bollettino dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti devono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Amministrazione predetta.

N.B. Le domande di riscossioni dei premi devono essere in carta semplice.

03A00373

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 13 gennaio 2003

Dollaro USA	1,0549
Yen giapponese	125,74
Corona danese	7,4295
Lira Sterlina	0,65680
Corona svedese	9,1722
Franco svizzero	1,4613
Corona islandese	84,08
Corona norvegese	7,2895
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57604
Corona ceca	31,855
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	234,94
Litas lituano	3,4532
Lat lettone	0,6190
Lira maltese	0,4193
Zloty polacco	4,0242
Leu romeno	35542
Tallero sloveno	230,6135
Corona slovacca	41,495
Lira turca	1754000
Dollaro australiano	1,8109
Dollaro canadese	1,6248
Dollaro di Hong Kong	8,2272
Dollaro neozelandese	1,9606
Dollaro di Singapore	1,8333
Won sudcoreano	1240,56
Rand sudafricano	9,0220

Cambi del giorno 14 gennaio 2003

Dollaro USA	1,0577
Yen giapponese	125,04
Corona danese	7,4295
Lira Sterlina	0,65830
Corona svedese	9,1705
Franco svizzero	1,4623
Corona islandese	84,09
Corona norvegese	7,3285
Lev bulgaro	1,9547
Lira cipriota	0,57640
Corona ceca	31,764
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	234,94
Litas lituano	3,4531
Lat lettone	0,6190
Lira maltese	0,4196
Zloty polacco	4,0172
Leu romeno	35607
Tallero sloveno	230,6825
Corona slovacca	41,600
Lira turca	1766000
Dollaro australiano	1,8115
Dollaro canadese	1,6301
Dollaro di Hong Kong	8,2491
Dollaro neozelandese	1,9610
Dollaro di Singapore	1,8330
Won sudcoreano	1238,57
Rand sudafricano	9,2562

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A00449 - 03A00450

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Sant'Andrea Piemonte» come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal «Consorzio di tutela del riso S. Andrea Piemonte» con sede in Santhià (Vercelli), via Svizzera n. 28, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentare e la tutela del consumatore - Divisione QTC III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «SANT'ANDREA PIEMONTE»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte» è riservata esclusivamente al riso rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1. Si definisce «S. Andrea Piemonte» il riso ottenuto dalle coltivazioni di risone della specie japonica della varietà S. Andrea, ottenute nel rispetto del presente disciplinare di produzione.

Caratteristiche fisiche.

Per essere immesso sul mercato con la denominazione riso S. Andrea Piemonte, la granella di riso lavorato dovrà avere le seguenti caratteristiche:

	Caratteristiche
colore del pericarpo	bianco
forma	semi affusolato
perla	centro laterale poco estesa
lunghezza	lungo
grossezza	grosso
dente	regolare
striscia	breve
sezione	tondeggiante
testa	regolare

Per la valutazione della granella in tutti i suoi vari stadi, la stessa verrà portata allo stadio di lavorato 2° grado.

Per le impurità varietali il limite massimo consentito è del 3%, per le disformità naturali è del 5%.

2.2. Caratteristiche chimiche e nutrizionali.

Valori medi indicativi:

contenuto in acqua: 13%;

amilosio: 21,9%.

I parametri indicati possono variare dallo 0,5% al 2,5% in più o in meno dei valori medi sopraindicati in conseguenza di valori eliofanici discostanti dai normali andamenti climatici.

Art. 3.

Delimitazione dell'area di produzione

Il risone destinato alla produzione del riso dalla denominazione di origine protetta S. Andrea Piemonte deve essere coltivato, trasformato ed elaborato entro i territori amministrativi dei comuni di seguito elencati: Albano, Arborio, Balocco, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, Collobiano, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Lenta, Oldenico, Roasio, Rovasenda, San Giacomo Vercellese, Santhià, Villarboit, siti nella provincia di Vercelli, e nei comuni di Brusnengo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Gifflenga, Massazza, Masserano, Mottalciata, Salussola, Villanova Biellese siti nella provincia di Biella.

Art. 4.

Origine del prodotto

Il riso S. Andrea Piemonte è una varietà cui quasi la totalità della produzione (98%) è localizzata in una zona ben specificata e compresa nella zona di produzione citata all'art. 3.

Tale affermazione viene suffragata da molteplici pubblicazioni riportanti valori e tabelle ben esplicative.

I primi dati riguardanti il S. Andrea risalgono al 1961 (Tinarelli 73) in cui la cultivar si estendeva su 15 ettari. Da questo momento in avanti l'estensione del S. Andrea è in continuo aumento fino ad arrivare al picco massimo del 1990 con un'estensione di 11469 ettari di cui ben il 96% circa coltivata nella zona DOP.

Tali dati sono suffragati dalle serie storiche pubblicate dall'Ente Nazionale Risi.

Il connubio tra il riso S. Andrea e la Baraggia nasce da subito grazie alle caratteristiche peculiari del S. Andrea stesso:

1) tolleranza al freddo: elevata sia in fase di plantula che in fioritura (da scheda tecnica Ente Nazionale risi sul S. Andrea);

2) adattabilità a zone fredde della Baraggia;

3) discreta produttività in ambienti climatici non favorevoli;

4) adatta ad essere coltivata in ambienti freddi per sortumi.

Tutto questo indicato nel «Prontuario delle varietà di riso coltivate in Italia» realizzato da Antonio Tinarelli e Gianlorenzo Mezza.

Che la Baraggia risponda storicamente quindi ai requisiti necessari per la coltivazione del S. Andrea si può evincere dalle pubblicazioni:

1) del 1930 «Il Giornale di risicoltura» dove la Baraggia viene definita come «Terreni argillosi mediocremente fertili»;

2) «Il riso del 1973» intitolato «Condizioni climatiche del Vercellese e loro effetti sulla coltura del riso nell'annata 1971» pubblicato nel 1973 in cui ritroviamo utili informazioni sulla coltivazione in Baraggia; in particolare si sottolinea come le condizioni climatiche non siano analoghe a quelle delle restanti zone risicole ma siano decisamente più sfavorevoli.

Tutto ciò ha fatto sì che il S. Andrea trovasse qui la sua zona di elezione.

L'organismo di controllo terrà un elenco dei produttori del riso S. Andrea DOP corredato dalle superfici interessate alla DOP facendo riferimento ai dati catastali.

Tutti i risicoltori sono inoltre obbligati, a semine ultimate, a procedere, entro il 31 maggio di ogni anno, a comunicare all'organismo di controllo le superfici investite a riso S. Andrea Piemonte ed i relativi dati catastali.

Entro il 30 novembre di ogni anno e comunque prima dell'inizio della commercializzazione, i produttori dovranno comunicare all'organismo di controllo, i quantitativi stimati di prodotto ottenuto delle diverse partite di risone S. Andrea Piemonte e richiederne il campionamento.

Tutti i trasformatori ed elaboratori nonché i condizionatori e i confezionatori, dovranno iscriversi all'apposito elenco.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. Modalità di produzione ed essiccazione.

La coltivazione del risone dal quale si produce il riso S. Andrea Piemonte deve avvenire su terreni irrigabili e con adeguate tecniche agricole:

le aziende produttrici devono far ricorso alla rotazione colturale;

nel caso di riso dopo riso, utilizzando almeno una delle tecniche colturali seguenti:

aratura autunnale ed erpicatura primaverile;

sovescio autunnale ed aratura primaverile;

è obbligatorio l'uso di semente certificata;

le concimazioni dovranno prevedere l'impiego di concimi di origine organica per almeno il 30% delle necessità nutrizionali totali della pianta, avendo comunque come obiettivo primario la qualità della granella (sana, matura, omogenea), rispetto alla quantità prodotta per unità di superficie;

l'essiccazione deve avvenire in modo graduale, cioè con l'ausilio di essiccatoi in grado di diminuire uniformemente e progressivamente l'umidità delle granelle di risone; tale umidità non potrà essere inferiore all'11% e non potrà superare il valore del 13%, sia per lo stoccaggio che per la lavorazione.

Sono ammessi solo essiccatoi con fuoco indiretto, fatta eccezione per quelli alimentati a metano, gasolio agricolo o g.p.l, che potranno anche essere a fuoco diretto.

5.2. Trasformazione ed elaborazione del riso.

La trasformazione e l'elaborazione del riso S. Andrea Piemonte, devono avvenire all'interno della zona di produzione indicata all'art. 3.

Le lavorazioni ammesse sono quelle qui di seguito elencate:

sbramatura;

sbiancatura;

lavorazioni secondarie: possono essere usate a completamento e/o integrazione della sbiancatura.

La lavorazione deve essere di tipo artigianale in ottemperanza delle seguenti procedure.

1. La massima produzione oraria per linea di lavorazione dev'essere:

A) 20 quintali/ora di riso raffinato 2° grado leggero;

B) 30 quintali/ora di riso sbramato.

2. Il chicco di riso in lavorazione non dovrà subire shock termici.

3. Capacità di uniformare le partite di riso provenienti da diversi stocks mediante la lavorazione più appropriata, garantendo quindi, alla fine del ciclo di trasformazione, l'uniformità e il rispetto delle caratteristiche varietali.

Utilizzo di macchine particolari: è possibile usare solo ed esclusivamente macchine sbiancatrici «tipo Amburgo» aventi telarini (griglie) alcuni con fessure allungate, posizionate con la loro dimensione massima nel senso di rotazione dello smeriglio, altri con fessure aventi la dimensione massima nel senso perpendicolare alla rotazione dello smeriglio. È consentito solo l'uso di freni in gomma.

Sono indispensabili un numero minimo di 5 sbiancatrici del tipo Amburgo, da usarsi simultaneamente e in serie, in modo tale da costituire un'unica linea di lavorazione.

Rispettare i periodi di riposo del prodotto:

1) il prodotto deve sostare entro un deposito prima di passare da una macchina all'altra;

2) tali depositi dovranno avere una capacità minima idonea allo scopo e dovranno inoltre avere un sistema di aspirazione per evitare condensa.

Essere di 2° grado leggero.

Garantire la freschezza del prodotto: l'intervallo di tempo intercorrente tra la lavorazione del prodotto e la sua consegna, dovrà garantire il mantenimento delle caratteristiche peculiari del prodotto stesso.

Garantire la conservazione del prodotto senza alterarne le caratteristiche intrinseche allo scopo di evitare che il riso perda le sue caratteristiche peculiari, durante le varie fasi di trasformazione ed elaborazione, necessarie per renderlo edibile.

Per la conservazione del risone e del riso lavorato (in tutte le fasi), non è ammesso alcun trattamento insetticida e/o fumigante, con prodotti di sintesi o naturali fatto salvo l'impiego di atmosfera modificata autogenerata (max 18% CO_2) con esclusione quindi di anidride carbonica pura (CO_2) e di azoto puro (N_2), anche come miscele derivanti dall'unione dei due gas puri.

È vietata la refrigerazione a temperatura inferiore a 8° C.

È vietata la sovrappressione, superiore a 10 atmosfere.

5.3. Confezionamento.

Il confezionatore dovrà sottostare al controllo dell'organismo di controllo di cui all'art. 7.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il riso S. Andrea Piemonte presenta un profondo legame con l'ambiente in tutte le fasi della sua produzione.

L'area di produzione è costituita dalla zona descritta all'art. 3.

La si può considerare costituita da un unico corpo caratterizzato da una componente chimico-fisica dei terreni omogenea e da una componente climatica particolarmente fredda che ostacola l'impiego di altre varietà non resistenti come il riso S. Andrea Piemonte.

Le caratteristiche chimico-fisiche di questi terreni, in molti casi, rendono difficile l'impiego di varietà coltivate con successo in altre zone, ma costituiscono l'ambiente più adatto per la coltivazione del S. Andrea Piemonte.

Un altro elemento che contraddistingue il legame con l'ambiente di questa varietà è il forte adattamento della coltura in presenza di acque fredde e, questa zona, situata ai piedi delle Alpi, è la prima ad essere irrigata dai torrenti di montagna.

Non trascurabile, inoltre, la difficoltà di livellamento dei terreni per la particolare struttura argilloso-ferrosa; la coltivazione del riso S. Andrea Piemonte si adatta particolarmente alle disparate condizioni di sommersione che si possono trovare in questa zona di coltivazione. Un'altra importante considerazione è costituita dal fatto che, le condizioni pedo-climatiche dell'ambiente, caratterizzano mesi estivi piuttosto freschi e l'adattabilità del riso S. Andrea Piemonte nella fase di fecondazione-fioritura è molto alta con grande capacità di portare a termine il ciclo produttivo in modo positivo sia per quantità di produzione che per qualità merceologica.

Come macchinari è esclusivamente consentito l'uso delle sbiancatrici tipo Amburgo (macchinari di antica tradizione) e come lavorazione il «2° grado leggero» che consente il mantenimento delle caratteristiche peculiari della varietà, sia chimico-fisiche che organolettiche.

Art. 7.

Organismi di controllo

La denominazione di origine protetta Sant'Andrea Piemonte sarà controllata da un organismo di controllo, così come previsto dall'art. 10 del Regolamento CEE 2081/92, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Sono previste diverse modalità di confezionamento a seconda del mercato di destinazione.

Scatole: in diversi formati a seconda del quantitativo contenuto; possono essere completamente chiuse o fornite di spioncino atto a verificarne visivamente il contenuto.

Sacchi e sacchetti: in diversi formati a seconda del quantitativo contenuto; possono essere costituiti da materiali compatibili con le normative di igiene agroalimentare.

Films per confezioni.

Oltre alle predette confezioni possono essere previste forme particolari in base alla destinazione ed al periodo di consumo; es. confezioni natalizie, di regalo, di promozione, ecc.

All'interno della confezione il prodotto verrà contenuto in apposito involucro atto a proteggere il prodotto dall'esterno e che consenta il mantenimento delle sue caratteristiche peculiari e di fragranza. La conservazione del prodotto sigillato prevede l'uso della tecnica del sottovuoto o dell'atmosfera modificata.

È consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici.

Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto confezionato sono quelle previste dalla legislazione vigente.

Oltre a quelle previste, sulla confezione devono comparire le seguenti indicazioni:

1) «S. Andrea Piemonte», come sotto riportato e con le specifiche contenute nel manuale grafico allegato;

2) D.O.P. - Denominazione di origine protetta;

3) logo della D.O.P., ai sensi del Reg. CEE 1726/98: tale logo può essere inserito o nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione e deve essere conforme alle specifiche contenute nel manuale grafico allegato;

4) figurare sulle confezioni e sulle etichette in caratteri chiari, indelebili, in modo tale da essere distinguibile dal complesso delle indicazioni che compaiono sulla confezione e sull'etichetta;

5) comparire almeno su di un fronte dominante, per dimensioni, su cui sono riportati nomi, ragioni sociali, marchi privati. Rispetto a questo il logo deve avere dimensioni maggiori;

6) eventuali informazioni a garanzia del consumatore e/o informazioni nutrizionali.

La confezione e l'etichetta dovranno riportare numerazioni identificative.

Art. 9.

Logo

1. Descrizione del logo.

Il logo che rappresenta il riso «S. Andrea Piemonte» è costituito, come base, dall'immagine grafica della cariosside dopo la lavorazione e in formato tridimensionale per accentuare visivamente le caratteristiche di forma e lucentezza. I colori della cariosside sono costituiti da diverse sfumature di grigio.

La scritta S. Andrea Piemonte è formata da caratteri tridimensionali di color oro e incastonati nella cariosside.

La dicitura D.O.P. è posta al di sopra del «dente» della cariosside, nella parte esterna dell'immagine, in alto a sinistra e anch'essa di color oro e in caratteri tridimensionali.

L'intero logo è graficamente illuminato da fonti di luce provenienti dai lati, dal basso e dall'osservatore.

I caratteri della dicitura devono avere un aspetto metallico e riflettere la luce circostante.

2. Utilizzazione generale del logo.

Per l'utilizzo del logo, sulle confezioni e sulle etichette, la preferenza dovrà essere data all'utilizzo di quadricromia.

In caso di utilizzo del logo sulle confezioni o etichette in cui i colori che compongono il logo vadano a trovarsi direttamente in contatto con il colore di fondo, per evitare una associazione che mancherebbe di contrasto, si dovrà utilizzare un colore di fondo differente e contrastante.

Nel caso in cui si debba utilizzare il logo in monocolore o a gradazione di grigi, se la confezione/etichetta è di colore chiaro, il logo andrà utilizzato in colore «positivo», applicando il colore più scuro alla confezione/etichetta stessa.

3. Posizionamento del logo sulla confezione o sulle etichette.

Il logo deve essere immediatamente riconoscibile per il consumatore, perciò dovrà essere apposto in posizione preponderante e in primo piano sulle scatole e sulle etichette in abbinamento al marchio aziendale.

Su imballi o su sacchi, il logo dovrà essere posizionato sulle testate.

L'uso di monocolore o gradazione di grigi è consentito solo nel caso in cui esistano problemi tecnici che ne impediscano l'applicazione.

4. Utilizzi particolari.

Per le azioni pubblicitarie (campagne stampa, affissioni, spot, brochure, ecc.) che mirano a far conoscere il prodotto, dovrà essere privilegiata la stampa del logo a colori e in quadricromia.

Nel caso di utilizzo su vetrine, veicoli, ecc. i riferimenti dovranno essere il più vicino possibile ai riferimenti ufficiali.

MANUALE GRAFICO

Immagine del logo.

Dimensioni: le dimensioni possono variare in funzione del tipo di confezione utilizzata con l'obbligo di mantenere il rapporto larghezza/altezza compreso tra 2,80 e 2,90.

Colori: scritta S. Andrea Piemonte D.O.P.:

rosso: 120;

verde: 110;

blu: 90;

luminosità: da 20 a 200;

tonalità: da 20 a 30;

saturazione: da 30 a 60.

I parametri suddetti sono relativi al sistema RGB per la riproduzione del color oro con diverse sfumature; utilizzando altri sistemi grafici di riferimento per il colore, sono accettabili parametri diversi ma che comunque rispecchino graficamente, come risultato finale della scritta, il colore oro.

Immagine grafica della cariosside:

gradazione di grigi con rapporto rosso/verde/blu = 1/1/1;

luminosità: da 0 a 240;

tonalità: da 100 a 160;

saturazione: 0.

03A00171

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Mnistero dell'economia e delle finanze, recante: «Cambi di riferimento del 13 gennaio 2003 rilevati a titoli indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia.» (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2003).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 30, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, ove è indicata la data *13* gennaio 2003 come giorno di riferimento dei cambi, si intenda riportata la data del *10* gennaio 2003.

03A00513

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501011/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238